



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 824

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 novembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	5
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	26
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	27
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	80
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	82
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	89

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	105
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	119
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	120

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 824^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 novembre 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 121
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 123
<i>Plenaria</i>	» 123
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 125
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 126
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:	
<i>Plenaria</i>	» 130
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:	
<i>Plenaria</i>	» 131

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 134

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria**438^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2900) Deputato FIANO ed altri. – *Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645*, approvato dalla Camera dei deputati

(2213) Mara VALDINOSI ed altri. – *Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso, nella seduta del 14 novembre.

Il presidente CASSON (*Art.1-MDP*) dichiara aperta la discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Prende la parola il senatore LO GIUDICE (*PD*) il quale, in via preliminare, sottolinea la necessità di esaminare in tempi brevi il disegno di legge n. 2900, d'iniziativa dell'onorevole Fiano, già approvato dalla Camera dei deputati, e il disegno di legge connesso, Atto Senato n. 2213, di iniziativa della senatrice Valdinosi ed altri. Infatti le predette proposte legislative sono volte a contrastare – mediante l'introduzione della nuova fattispecie di cui all'articolo 293-bis del codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato – condotte e forme di orga-

nizzazione che, per i metodi, la simbologia e la gestualità utilizzati, sottendono, a vario titolo, la propaganda delle ideologie e dei metodi del fascismo e del nazifascismo, ovviamente incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento democratico. Quindi la norma che si intende approvare non mira a punire opinioni o idee ma la propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni riferiti inequivocabilmente ai predetti partiti.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva dapprima che l'Italia, sul piano ordinamentale, ha intrapreso ormai, in casi come quello in esame, la strada dei Paesi totalitari, in cui si perseguono irragionevolmente migliaia di soggetti proprio mediante fattispecie di reato di opinione, cosa che, sulla base della norma contenuta nel testo in esame, rischia di avvenire per innumerevoli cittadini, che nulla hanno a che fare con la propaganda nazifascista, ma semplicemente commercializzano oggetti e beni – come ad esempio i cataloghi di francobolli ovvero i liquori intitolati a personaggi storici – risalenti al ventennio fascista. Sotto questo profilo, occorrerebbe almeno distinguere tra metodi propagandistici e interessi puramente economici o socio-culturali.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), con riferimento alle osservazioni del senatore Giovanardi sulla commercializzazione di beni e di oggetti risalenti al periodo fascista o nazional-socialista tedesco, ritiene che occorrerebbe distinguere le produzioni di beni con finalità economiche e quelle con finalità di propaganda. Tuttavia riconosce che è necessario altresì contrastare le forme organizzate di violenza che, di tanto in tanto, ripropongono i metodi di un periodo buio della storia.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che i disegni di legge in esame e, in particolare, l'Atto Senato n. 2900, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non intendono perseguire penalmente determinate idee attraverso l'introduzione di un reato di opinione, ma soltanto specificare alcuni aspetti del divieto di ricostituzione del partito fascista o del partito nazional-socialista tedesco, al fine di contrastare fenomeni che sono concretamente constatabili e che hanno piuttosto le caratteristiche di movimenti violenti, di fronte ai quali è necessario reagire adeguatamente.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) replica che, a fronte di un'affermazione così grave da parte del senatore Lumia, ovvero che i disegni di legge in titolo muovono dalla necessità di fronteggiare movimenti violenti volti alla ricostituzione del partito fascista, occorre fin da subito convocare il Ministro dell'Interno per un'audizione sul problema *de qua*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (n. 465)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta di ieri.

Il correlatore, senatore CUCCA (*PD*), dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, sul provvedimento in titolo; avverte che il predetto schema è stato predisposto alla luce del dibattito svoltosi in Commissione e che lo stesso, già nel pomeriggio di ieri, è stato inviato per via telematica a tutti i componenti della Commissione medesima.

Interviene il senatore GIARRUSSO (*M5S*) il quale esprime la propria contrarietà, anche a nome del Movimento cinque stelle, sia sullo schema di decreto legislativo in titolo, che sul relativo schema di parere predisposto e testé illustrato dal correlatore, senatore Cucca. In particolare osserva che le modifiche apportate dall'Atto del Governo all'articolo 593 del codice di procedura penale saranno di ostacolo all'efficacia della repressione penale, impedendo in generale al pubblico ministero – salvo ipotesi particolari – il ricorso in appello avverso sentenze di condanna che ne disattendano le richieste dal punto di vista della quantificazione della pena.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la formulazione di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema in esame, accentuando il ruolo di parte del pubblico ministero, violi uno dei principi fondamentali del nuovo processo penale che attribuisce in capo al pubblico ministero non solo il ruolo di antagonista, ma anche il dovere di ricerca delle prove a favore dell'imputato.

Il presidente CASSON (*Art.1-MDP*) in qualità di correlatore, replica che la predetta formulazione, secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, costituisce la conseguenza logica del criterio di delega stabilito all'articolo 1, comma 84, lettera *h*), della legge n. 103 del 2017.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), per altro verso, esprime perplessità sulla osservazione di cui alla lettera *c*) dello schema di parere che, in ordine alla disciplina dell'impugnazione della parte civile, suggerisce al Governo di riproporre il testo dell'articolo 576 del codice di procedura penale in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006. Infatti ritiene che una siffatta modifica alla normativa vigente comporta il rischio di limitare fortemente le impugnazioni della parte civile.

Il presidente CASSON (*Art.1-MDP*), in qualità di correlatore ritiene meritevoli di attenta considerazione i rilievi del senatore Buccarella, sottolineando che la disciplina dell'impugnazione della parte civile nella normativa vigente ha finora ben corrisposto agli interessi della medesima, come testimoniano vicende processuali rilevanti, quale ad esempio quella relativa alle vittime dell'amianto. In definitiva ritiene che l'osservazione di cui alla predetta lettera *c*) può essere senz'altro espunta dal testo del parere che la Commissione si appresta a formulare.

Il correlatore, senatore CUCCA (*PD*), conviene con tale proposta.

Sia il senatore GIARRUSSO (*M5S*) che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) confermano in dichiarazione di voto, la rispettiva contrarietà sullo schema di parere, come modificato testé dai relatori, ribadendo le ragioni sopra dette.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere come modificato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto, è posto in votazione risultando infine approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (n. 466)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta di ieri.

Il presidente CASSON (*Art.1-MDP*), in qualità di correlatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere predisposto dai relatori è posto in votazione e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) interviene in discussione generale. Osserva preliminarmente che il Governo invece di concentrare la propria attenzione sulle reali priorità legislative del Paese, già all'esame del Parlamento, come la disciplina della *class action* ovvero l'impignorabilità della prima casa o ancora un'effettiva riforma dell'istituto della prescrizione, ha da ultimo messo a punto una riforma delle intercettazioni che rischia di ostacolare fortemente il funzionamento della macchina giudiziaria. Osserva poi come il Parlamento, proprio nell'ambito dell'esame dello schema di decreto in titolo, ha negato lo svolgimento di audizioni di magistrati ed esperti del settore. Tuttavia i procuratori delle maggiori città italiane hanno inviato un documento nel quale evidenziano, a vario titolo, le proprie perplessità sulla riforma delle intercettazioni *in itinere*; in particolare hanno espresso criticità sui due commi inseriti dopo il comma 2 dell'articolo 268 del codice penale con i quali si vieta in generale la trascrizione delle conversazioni «non rilevanti» salvo decreto motivato del pubblico ministero, in quanto tale norma può creare notevoli problemi sotto il profilo della valutazione della «rilevanza». Inoltre rappresenterebbe una forte limitazione del diritto di difesa la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo in titolo che, modificando l'articolo 293, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che, con riferimento agli atti depositati al momento della richiesta di adozione della misura cautelare, il difensore «ha diritto di esame e non di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate». Osserva come i procuratori abbiano fortemente criticato anche la nuova disciplina del captatore informatico di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, in quanto tale disposizione si limita a stabilire che, per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, si possono sempre fare intercettazioni mediante l'uso del captatore nei luoghi di privata dimora, mentre per gli altri solo se ivi si sta svolgendo il reato. In sostanza lo schema di decreto non modificherebbe quanto già previsto dalla normativa vigente, mentre dovrebbe essere disciplinata la possibilità dell'uso del captatore per intercettazioni per reati diversi da quelli di cui al citato articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e in luoghi diversi da quelli di privata dimora. Sotto questo profilo il Governo non avrebbe attuato la delega. I procuratori hanno espresso altresì perplessità sull'articolo 5 dello schema di decreto che modifica le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e, in particolare, introduce l'articolo 89-*bis* sulle modalità di tenuta ed accesso all'archivio riservato delle intercettazioni; si evidenzia come non è assicurata una posizione di garanzia del procuratore della Repubblica per assicurare la sicurezza dei sistemi informativi. Poi con riferimento all'articolo 9 dello schema del decreto in esame i procuratori criticano la disposizione che prevede che il nuovo regime delle intercettazioni si applichi solo ai provvedimenti autorizzati emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della riforma e non anche le intercettazioni che si effettueranno nei procedimenti iscritti dopo tale data. Infine i magistrati hanno rilevato l'allungamento dei tempi procedurali

conseguenti alla riforma in *itinere* e una caduta di efficienza dell'attività di indagine sulle materie più complesse come il terrorismo, la mafia e la corruzione.

L'oratore si sofferma quindi sugli effetti che la riforma delle intercettazioni in *itinere* avrà sul diritto di informazione dei cittadini che evidentemente risulterà molto menomato.

Sotto tale profilo ricorda come non solo l'Associazione nazionale dei magistrati, ma anche il Consiglio superiore della magistratura e, persino, il segretario del Partito Democratico abbiano più volte ribadito che sistema delle intercettazioni non dovesse essere modificato.

In conclusione, con la riforma in esame si rischia di ledere pesantemente la funzionalità del sistema giudiziario, oltre che il diritto dei cittadini di giudicare talvolta l'operato della classe politica proprio attraverso l'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore LUMIA (*PD*) preannuncia che nella prossima seduta utile interverrà in discussione generale soffermandosi, in particolare, sui punti principali della legge delega che sono oggetto di attuazione dello schema di decreto in titolo; osserva quindi che in sede di redazione del parere dapprima i relatori e poi la Commissione ben potranno considerare le osservazioni che sono giunte alla Commissione medesima da parte dei procuratori delle maggiori città italiane che, tuttavia – precisa – non hanno espresso contrarietà alla riforma in sé, ma hanno evidenziato delle criticità dello schema di decreto, rispetto alle quali sia il Parlamento che il Governo potranno svolgere un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 23 novembre, alle ore 11, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 465

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato preliminarmente che il predetto schema costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), e *m*) della legge n. 103 del 2017, in tema di riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale;

rilevato che, più specificamente, il citato comma 84 (lettere da *f*) ad *m*)) ha individuato i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale, stabilendo che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lettera *f*); prevedere che l'appello del procuratore generale presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lettera *g*); intervenire sulla legittimazione all'appello del pubblico ministero, per consentirgli di appellare le sentenze di proscioglimento, nonché le sentenze di condanna solo quando abbiano modificato il titolo del reato o abbiano escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbiano stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lettera *h*); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per consentirgli di appellare le sentenze di condanna, nonché le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» (lettera *i*); escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lettera *l*); consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale solo da parte dell'imputato (lettera *m*);

rilevato altresì che, in linea generale, le modalità prescelte dal legislatore delegato per dare attuazione alle sopra richiamate previsioni di delega con lo schema in esame appaiono complessivamente condivisibili e conformi alle medesime;

considerato, peraltro, più in particolare:

che, con riferimento alla nuova formulazione prevista dall'articolo 2, comma 1, dello schema per il comma 1 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, la clausola di salvaguardia nel medesimo contenuta viene conservata immutata rispetto al testo vigente – che è quello conse-

guente alle modifiche introdotte con la legge n. 46 del 2006 – mentre invece sia rispetto all’assetto normativo risultante dalle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute sulla legge n. 46 citata (si vedano Corte costituzionale n. 26 del 2007, n. 320 del 2007 e n. 85 del 2008) sia rispetto all’assetto normativo proposto con lo schema in esame, parrebbe preferibile una formulazione della clausola predetta che facesse salve tutte le disposizioni del codice che prevedono ipotesi di inappellabilità ovvero una disciplina speciale al riguardo, sia con riferimento alle ipotesi di condanna, sia con riferimento alle ipotesi di proscioglimento;

che lo schema di decreto in esame, inoltre, non interviene sul disposto dell’articolo 443 del codice di procedura penale che, quindi, rimarrebbe in vigore nella sua attuale formulazione, come risultante per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 320 del 2007 e n. 274 del 2009;

che al riguardo parrebbe doversi segnalare l’esigenza di un intervento di coordinamento volto ad evitare che la disciplina dell’appello in sede di giudizio abbreviato, anche tenendo conto delle richiamate pronunce della Corte costituzionale e delle specifiche finalità di economia processuale proprie di tale rito, non risulti adeguatamente differenziata rispetto a quella generale di cui all’articolo 593 del codice di procedura penale come riformulato dallo schema in esame;

che, per le considerazioni sopra esposte, sembrerebbe più in particolare opportuno un intervento modificativo del citato articolo 443 volto ad estendere esplicitamente anche al giudizio abbreviato le ipotesi di inappellabilità di cui al nuovo comma 3 dell’articolo 593, in quanto parrebbe privo di ragionevole giustificazione che il pubblico ministero conservi in tale sede – per effetto della richiamata sentenza n. 320 del 2007 – la facoltà di appellare anche avverso le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, possibilità preclusa in linea generale dalla nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 593 del codice di procedura penale – la cui applicabilità in sede di giudizio abbreviato sarebbe però da escludere per il carattere speciale delle disposizioni di cui al predetto articolo 443 – e preclusa all’imputato in sede di giudizio abbreviato dal comma 1 del medesimo articolo 443 che, nella parte non interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007, esclude la facoltà di appello dell’imputato avverso tutte le sentenze di proscioglimento;

che sembrerebbe altresì opportuno rivedere la formulazione del predetto articolo 443 relativa all’esclusione della facoltà dell’imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente ai casi di difetto di imputabilità, recependo in modo compiuto i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2009 e tenuto conto che un simile intervento rientrerebbe in limiti che non sembrano eccedere la delega per l’attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell’articolo 1 della legge n. 103 del 2017;

ritenuto che analoghe esigenze di coordinamento non sembrano invece doversi ravvisare con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli

448, comma 2, 469, 579 e 680 del codice di procedura penale, rispettivamente relativi alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta salvo il caso di dissenso del pubblico ministero, alla previsione delle ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento e, infine, alla disciplina dell'impugnazione delle sentenze ovvero dei provvedimenti che dispongono misure di sicurezza;

considerata altresì l'opportunità, sempre sotto il profilo del coordinamento, di riproporre il testo degli articoli 576 e 580 del codice di procedura penale in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 – rispettivamente in ordine alla disciplina dell'impugnazione della parte civile (in ordine a questa, per la ricostruzione dell'effettiva portata della normativa oggi vigente, si vedano anche Corte costituzionale n. 32 del 2007 e Cass. pen. Sez. Unite 12 luglio 2007, n. 27614) e alla disciplina della conversione del ricorso per cassazione in appello – sembrando tale soluzione preferibile sia al fine di tener conto dell'assetto normativo risultante dalle decisioni della Corte costituzionale intervenute sulle previsioni della citata legge n. 46 del 2006, sia in quanto le originarie formulazioni delle predette disposizioni apparirebbero, ad un primo esame, più coerenti con l'assetto normativo risultante dai principi e criteri direttivi di delega previsti dalla legge n. 103 del 2017 in tema di disciplina delle impugnazioni, sia in quanto tale soluzione parrebbe risultare più funzionale rispetto ad esigenze di concentrazione ed economia processuale;

rilevato inoltre, con riferimento alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace:

che la lettera *f*) del comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha previsto come criterio direttivo per la delega in esame quello della ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse «*in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace*»;

che, mentre appare conforme a tale criterio direttivo il disposto dell'articolo 9 dello schema in esame, laddove introduce il nuovo articolo 39-*bis* del decreto legislativo n. 274 del 2000, suscita ad una prima lettura perplessità il disposto del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 606 del codice di procedura penale – come proposto dall'articolo 5 del testo in esame – nella parte in cui fa riferimento alle sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, invece di limitarsi a far riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello, non risultando in proposito rinvenibili argomentazioni convincenti nella relazione di accompagnamento dello schema medesimo;

che inoltre lo schema di decreto in esame non interviene sul disposto del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000;

che l'abrogazione del predetto comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000, oltre che coerente con le finalità della delega e contenuta in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, sembrerebbe opportuna in ragione della circostanza che, non potendo il pubblico ministero appellare le sentenze di proscioglimento

del giudice di pace, risulterebbe giustificato escludere anche il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna del giudice medesimo, in tal modo rimuovendo un'irragionevolezza segnalata come tale anche da Corte costituzionale n. 298 del 2008 e n. 42 del 2009 (si veda anche, nello stesso senso, la già citata Corte costituzionale n. 85 del 2008);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, alla lettera a), capoverso 1, le parole «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680,» e, conseguentemente, di aggiungere, al medesimo articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), la seguente: «*b-bis*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, 579 e 680"».

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 443 del codice di procedura penale con il seguente: «Art. 443. (*Limiti all'appello*). - 1 L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, salvo che si tratti di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Resta comunque fermo quanto previsto dagli articoli 579 e 680.

2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599».

c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale con il seguente:

«1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.»;

d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 580 del codice di procedura penale con il seguente:

«Art. 580 (*Conversione del ricorso in appello*) 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.»;

e) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 5 dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, al capoverso 2-*bis*, le parole «e contro le sentenze inappellabili»;

f) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 465

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato preliminarmente che il predetto schema costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), e *m*) della legge n. 103 del 2017, in tema di riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale;

rilevato che, più specificamente, il citato comma 84 (lettere da *f*) ad *m*)) ha individuato i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale, stabilendo che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lettera *f*); prevedere che l'appello del procuratore generale presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lettera *g*); intervenire sulla legittimazione all'appello del pubblico ministero, per consentirgli di appellare le sentenze di proscioglimento, nonché le sentenze di condanna solo quando abbiano modificato il titolo del reato o abbiano escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbiano stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lettera *h*); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per consentirgli di appellare le sentenze di condanna, nonché le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» (lettera *i*); escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lettera *l*); consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale solo da parte dell'imputato (lettera *m*);

rilevato altresì che, in linea generale, le modalità prescelte dal legislatore delegato per dare attuazione alle sopra richiamate previsioni di delega con lo schema in esame appaiono complessivamente condivisibili e conformi alle medesime;

considerato, peraltro, più in particolare:

che, con riferimento alla nuova formulazione prevista dall'articolo 2, comma 1, dello schema per il comma 1 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, la clausola di salvaguardia nel medesimo contenuta viene conservata immutata rispetto al testo vigente – che è quello conse-

guente alle modifiche introdotte con la legge n. 46 del 2006 – mentre invece sia rispetto all’assetto normativo risultante dalle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute sulla legge n. 46 citata (si vedano Corte costituzionale n. 26 del 2007, n. 320 del 2007 e n. 85 del 2008), sia rispetto all’assetto normativo proposto con lo schema in esame, parrebbe preferibile una formulazione della clausola predetta che facesse salve tutte le disposizioni del codice che prevedono ipotesi di inappellabilità ovvero una disciplina speciale al riguardo, sia con riferimento alle ipotesi di condanna, sia con riferimento alle ipotesi di proscioglimento;

che lo schema di decreto in esame, inoltre, non interviene sul disposto dell’articolo 443 del codice di procedura penale che, quindi, rimarrebbe in vigore nella sua attuale formulazione, come risultante per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 320 del 2007 e n. 274 del 2009;

che al riguardo parrebbe doversi segnalare l’esigenza di un intervento di coordinamento volto ad evitare che la disciplina dell’appello in sede di giudizio abbreviato, anche tenendo conto delle richiamate pronunce della Corte costituzionale e delle specifiche finalità di economia processuale proprie di tale rito, non risulti adeguatamente differenziata rispetto a quella generale di cui all’articolo 593 del codice di procedura penale come riformulato dallo schema in esame;

che, per le considerazioni sopra esposte, sembrerebbe più in particolare opportuno un intervento modificativo del citato articolo 443 volto ad estendere esplicitamente anche al giudizio abbreviato le ipotesi di inappellabilità di cui al nuovo comma 3 dell’articolo 593, in quanto parrebbe privo di ragionevole giustificazione che il pubblico ministero conservi in tale sede – per effetto della richiamata sentenza n. 320 del 2007 – la facoltà di appellare anche avverso le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, possibilità preclusa in linea generale dalla nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 593 del codice di procedura penale – la cui applicabilità in sede di giudizio abbreviato sarebbe però da escludere per il carattere speciale delle disposizioni di cui al predetto articolo 443 – e preclusa all’imputato in sede di giudizio abbreviato dal comma 1 del medesimo articolo 443 che, nella parte non interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007, esclude la facoltà di appello dell’imputato avverso tutte le sentenze di proscioglimento;

che sembrerebbe altresì opportuno rivedere la formulazione del predetto articolo 443 relativa all’esclusione della facoltà dell’imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente ai casi di difetto di imputabilità, recependo in modo compiuto i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2009 e tenuto conto che un simile intervento rientrerebbe in limiti che non sembrano eccedere la delega per l’attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell’articolo 1 della legge n. 103 del 2017;

ritenuto che analoghe esigenze di coordinamento non sembrano invece doversi ravvisare con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli

448, comma 2, 469, 579 e 680 del codice di procedura penale, rispettivamente relativi alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta salvo il caso di dissenso del pubblico ministero, alla previsione delle ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento e, infine, alla disciplina dell'impugnazione delle sentenze ovvero dei provvedimenti che dispongono misure di sicurezza;

considerata altresì l'opportunità, sempre sotto il profilo del coordinamento, di riproporre il testo dell'articolo 580 del codice di procedura penale in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 – in ordine alla disciplina della conversione del ricorso per cassazione in appello – sembrando tale soluzione preferibile sia al fine di tener conto dell'assetto normativo risultante dalle decisioni della Corte costituzionale intervenute sulle previsioni della citata legge n. 46 del 2006, sia in quanto l'originaria formulazione della predetta disposizione apparirebbero, ad un primo esame, più coerente con l'assetto normativo risultante dai principi e criteri direttivi di delega previsti dalla legge n. 103 del 2017 in tema di disciplina delle impugnazioni, sia in quanto tale soluzione parrebbe risultare più funzionale rispetto ad esigenze di concentrazione ed economia processuale;

rilevato inoltre, con riferimento alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace:

che la lettera f) del comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha previsto come criterio direttivo per la delega in esame quello della ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse «*in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace*»;

che, mentre appare conforme a tale criterio direttivo il disposto dell'articolo 9 dello schema in esame, laddove introduce il nuovo articolo 39-bis del decreto legislativo n. 274 del 2000, suscita ad una prima lettura perplessità il disposto del nuovo comma 2-bis dell'articolo 606 del codice di procedura penale – come proposto dall'articolo 5 del testo in esame – nella parte in cui fa riferimento alle sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, invece di limitarsi a far riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello, non risultando in proposito rinvenibili argomentazioni convincenti nella relazione di accompagnamento dello schema medesimo;

che inoltre lo schema di decreto in esame non interviene sul disposto del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000;

che l'abrogazione del predetto comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000, oltre che coerente con le finalità della delega e contenuta in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, sembrerebbe opportuna in ragione della circostanza che, non potendo il pubblico ministero appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, risulterebbe giustificato escludere anche il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna del giudice medesimo, in tal modo rimuovendo un'irragionevolezza segnalata come tale an-

che da Corte costituzionale n. 298 del 2008 e n. 42 del 2009 (si veda anche, nello stesso senso, la già citata Corte costituzionale n. 85 del 2008);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, alla lettera a), capoverso 1, le parole «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680,» e, conseguentemente, di aggiungere, al medesimo articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), la seguente: «*b-bis*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, 579 e 680.»;

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 443 del codice di procedura penale con il seguente: «Art. 443. (*Limiti all'appello*). - 1. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, salvo che si tratti di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Resta comunque fermo quanto previsto dagli articoli 579 e 680.

2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599».

c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 580 del codice di procedura penale con il seguente: «Art. 580 (*Conversione del ricorso in appello*) 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.»;

d) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 5 dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, al capoverso 2-*bis*, le parole «e contro le sentenze inappellabili»;

e) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 466**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione, sia pure tendenziale, al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dalla delega di cui all'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017; a tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale;

in particolare, è previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

tale scelta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema penale esistente, quale indispensabile presupposto, da un lato, per garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini; dall'altro, per conseguire l'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena;

premessi altresì che

l'attuazione sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale non può essere intesa nel senso minimale della sola trasposizione nel codice penale di disposizioni penali estranee allo stesso – ovvero a testi volti a disciplinare organicamente una determinata materia – ma che nell'effettuare tale operazione il legislatore delegato deve intendersi autorizzato ad effettuare, a fronte di evidenti asimmetrie normative, quantomeno gli interventi di coordinamento necessari ad assicurare l'omogeneità dell'impianto codicistico – ovvero di altri testi normativi aventi carattere organico – coerentemente peraltro con l'esplicita previsione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge n. 103 del 2017, ai sensi della quale il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83 del medesimo articolo 1, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 del predetto articolo e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;

rilevato quindi più in particolare che:

la lettera *d*) dell'articolo 2 dello schema inserisce nel codice penale i reati di *doping* sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-*bis*, relativo al delitto di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, delitto attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;

il nuovo articolo 586-*bis*, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti; appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-*bis*, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;

analogamente, ai fini di una compiuta trasposizione nel codice della previsione normativa di cui al predetto articolo 9 della legge n. 376 del 2000, appare preferibile riformulare il settimo comma del citato nuovo articolo 586-*bis*, tenendo conto che l'attuale previsione di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000 rinvia non genericamente alle classi indicate dalla legge, ma alle classi di sostanze dopanti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge medesima;

evidenziato altresì che:

la lettera *h*) del comma 2 dello schema inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sezione *I-bis*); vengono, pertanto, ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, e più specificamente il contenuto dell'articolo 3 della legge richiamata è trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 604-*bis*; rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo all'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale, entrambi non aventi alcuna effettiva portata normativa;

il testo del nuovo articolo 604-*bis* dovrà peraltro essere coordinato con le modifiche che saranno introdotte nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dall'articolo 5 del disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505-B, approvato definitivamente in data 8 novembre 2017 e non ancora pubblicato) nonché, eventualmente, dall'articolo 3 dell'A.S. 2461 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione

degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003), già approvato dalla Camera; nella nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza, potrebbe, inoltre, essere inserita anche la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993; tale ultima disposizione prevede che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 1). La medesima disposizione aggiunge, inoltre, che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (comma 2).

considerato inoltre, con riferimento al richiamato articolo 3 del decreto legge n. 122 del 1993, che:

il citato articolo 3, comma 2, contiene una previsione che esclude la possibilità di giudicare equivalenti o prevalenti circostanze attenuanti eventualmente concorrenti con l'aggravante del predetto articolo 3;

a partire dalla legge n. 34 del 2003 il legislatore ha cercato di assicurare progressivamente una sempre maggiore omogeneità di tali previsioni (si vedano al riguardo gli articoli 280, 280-*bis*, 375, 590-*quater*, 602-*ter* del codice penale, gli articoli 1 del decreto legge n. 625 del 1979 e 7 del decreto legge n. 152 del 1991, che lo schema in esame traspone nel codice penale insieme all'omologa aggravante contenuta nell'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, nonché l'articolo 12, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998) e, tenuto conto che un simile intervento rientrerebbe in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, apparirebbe auspicabile che, in questa prospettiva, la disposizione che esclude i giudizi di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti venisse integrata inserendo anche il riferimento all'articolo 114 del codice penale, come ipotesi derogatoria nella quale invece tali giudizi risultano ammissibili in via di eccezione;

sottolineato che:

l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo inserisce nel codice penale l'articolo 240-*bis*, rubricato «confisca in casi particolari», nel quale confluisce l'attuale contenuto dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992); trattasi della disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, prevede le misure di sicurezza patrimoniali della «confisca allargata» e della «confisca per equivalente»; nello specifico la riforma abroga l'articolo 12-*sexies* (articolo 7, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto legislativo) e ne trasferisce il contenuto all'interno

del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca;

l'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, riscrive peraltro pressoché integralmente il contenuto del citato articolo 12-*sexies* e pertanto appare necessario coordinare il testo dello schema di decreto legislativo con tali modifiche, oltre che con le successive integrazioni che saranno eventualmente apportate in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato contenuti nella lettera di accompagnamento della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017 (si vedano al riguardo le modifiche apportate in sede di esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili – A.S. n. 2942);

rilevato altresì

che l'articolo 2 del decreto legge n. 152 del 1991 contiene una disposizione di carattere speciale attinente alle condizioni per l'accesso alla liberazione condizionale, ai sensi della quale i condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dagli stessi commi per la concessione dei benefici ivi indicati, osservandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354; la disposizione prevede poi che, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea, non applicandosi comunque quest'ultima disposizione alle persone indicate nell'articolo 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

che, trattandosi di un istituto codicistico, apparirebbe coerente con le finalità della delega qui considerata la sua trasposizione nel codice penale;

che analoghe considerazioni parrebbero suscettibili di essere estese anche all'aggravante di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 419 del 1991, ai sensi del quale, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;

che anche in questo caso parrebbe preferibile l'inserimento della disposizione nel contesto codicistico – con specifico riferimento alla disci-

plina del concorso di persone nel reato – coerentemente con le finalità perseguite dalla delega qui considerata;

ravvisato infine che, per esigenze sistematiche, potrebbe apparire preferibile introdurre il principio della riserva di codice come articolo aggiuntivo all'articolo 16 del codice penale, anziché come articolo aggiuntivo all'articolo 3, e quindi come «norma di chiusura» del titolo I del libro I del codice penale;

evidenziato, infine, che la trasposizione delle altre disposizioni considerate dallo schema in esame risulta essere stata effettuata con modalità condivisibili e rimanendo nei limiti della delega in esame;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «Dopo l'articolo 3 del codice penale» con le seguenti: «Dopo l'articolo 16 del codice penale» e conseguentemente modificare il capoverso: «ART. 3-*bis*» nel seguente: «ART. 16-*bis*»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema, al capoverso Art. 586-*bis*, terzo comma, lettera c), si raccomanda al Governo di aggiungere, infine, le seguenti parole: «dal Comitato olimpico nazionale»;

c) sempre all'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema, al capoverso ART. 586-*bis*, settimo comma, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «classi indicate dalle legge», le seguenti: «che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze»;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera h), dello schema, si invita il Governo ad aggiungere dopo il capoverso Art. 604-*bis*, il seguente: «Art. 604-*ter*. – Circostanza aggravante. – Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante». Conseguentemente, si invita il Governo ad aggiungere – all'articolo 7, comma 1, dello schema – un'ulteriore lettera «*r-bis*» articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205»;

e) sempre all'articolo 2, comma 1, lettera h), dello schema, si valuti l'esigenza – all'atto dell'approvazione definitiva dello schema di decreto – di coordinare la previsione del nuovo articolo 604-*bis*, del codice penale, con le modifiche che nel frattempo saranno eventualmente state introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975;

f) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema, si valuti l'esigenza – all'atto dell'approvazione definitiva dello schema di decreto – di coordinare il testo del nuovo articolo 240-*bis*, del codice penale, relativo alla confisca in casi particolari, con le modifiche introdotte dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, oltre che con le successive integrazioni che saranno eventualmente apportate in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato contenuti nella lettera di accompagnamento della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto uno o più articoli aggiuntivi, volti ad introdurre nel codice penale:

1) la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 – convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;

2) la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 419 del 1991, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 22 novembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 10,20

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 527 (IL
MEDITERRANEO E L'INTERESSE NAZIONALE)*

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria**833^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,55.

*IN SEDE REFERENTE***(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (*limitatamente alle parti di competenza*)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono pervenute le riformulazioni 3.52 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 11.0.9 (testo 3), 16.71 (testo 3), 30.0.2 (testo 3), 38.0.10 (testo 2), 38.0.11 (testo 2), 39.5 (testo 2), 39.25 (testo 2), 39.47 (testo 3), 40.36 (testo 3), 40.39 (testo 3), 40.46 (testo 2), 40.55 (testo 2), 52.0.17 (testo 2), 53.0.13 (testo 2), 57.0.9 (testo 2), 64.1 (testo 3), 66.2 (testo 2), 72.0.40 (testo 2), 76.0.17 (testo 2), 88.0.1 (testo 2), 95.7 (testo 2) e 95.0.33 (testo 3).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.137, 47.24, 48.0.29, 41.0.20 (testo 2), 52.0.5 e 52.0.49

Mentre gli emendamenti 34.1 (testo 2), 40.45, e 34.7 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2960/174/5, G/2960/175/5 e G/2960/177/5

Sono stati ulteriormente segnalati gli emendamenti 41.0.25, 42.5, 44.0.1, 49.0.1, 52.0.13, 57.0.22, 97.9, 100.2.

Il senatore SANTINI (*PD*) segnala i seguenti emendamenti 41.0.25, 42.5, 44.0.1, 49.0.1, 52.0.13, 57.0.22, 97.9 e 100.2.

Seguono interventi del PRESIDENTE, il quale avverte che si è in attesa della presentazione, da parte del Governo di proposte emendative in tema di pensioni, del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), il quale chiede, anche alla luce tale evenienza, di definire quanto prima l'ordine dei lavori per procedere in modo ordinato e tenere conto anche delle esigenze formulate dalle opposizioni, nonché della senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), che chiede indicazioni sul termine della presentazione di sub-emendamenti ai suddetti emendamenti governativi.

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che si riprenderà la votazione a partire dagli emendamenti segnalati all'articolo 33 del provvedimento.

Vengono accantonati, su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), gli identici emendamenti 33.3 e 33.5 (testo 2).

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) ritira l'emendamento 33.7.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) è accantonato l'emendamento 33.0.1.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 33.0.8.

In merito all'emendamento 34.1 (testo 2), la relatrice ZANONI (*PD*) auspica il relativo ritiro, in quanto la materia sarà trattata approfonditamente nel passaggio del provvedimento presso la Camera dei Deputati.

Il vice ministro MORANDO tiene a precisare che, comunque, su tale delicata materia, è riservata alla disamina del Senato, da un lato, la problematica connessa all'incremento della capacità di programmazione della spesa da parte dei Comuni, dall'altro, la problematica dei Comuni così detti in pre-dissesto.

Avuto riguardo a tali questioni, l'Esecutivo è in procinto di predisporre una proposta che sottoporrà al vaglio del Senato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta di ritirare l'emendamento in parola, trasformandolo in ordine del giorno.

Al contempo, tiene ad illustrare le ragioni sottese alla propria proposta emendativa, volta a favorire gli Enti locali che sono costretti a gestire crescenti servizi sociali a favore di una popolazione che tende sempre di più verso l'invecchiamento.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala che numerosi emendamenti intervengono sul problema del dissesto degli enti locali, che richiede misure adeguate. Domanda quindi quale sia la volontà del Governo al riguardo.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che il problema è ben presente all'attenzione del Governo. Per quanto riguarda in particolare i Comuni, una delle due questioni maggiormente segnalate attiene al fondo crediti inesigibili, per il quale gli enti locali chiedono maggiori risorse e una gradualità nell'applicazione delle nuove norme che impongono una progressiva svalutazione delle relative poste contabili, con un evidente peggioramento degli equilibri di bilancio. L'altro tema è poi quello delle procedure precedenti alla dichiarazione di dissesto.

Con riferimento alle Regioni, esse chiedono un allentamento dei vincoli per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di ridurre l'alto livello di indebitamento.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) richiama la questione posta nel corso delle audizioni sul disegno di legge di bilancio dal sindaco di Milano, sulla modifica delle modalità di riscossione delle imposte locali, che sta creando gravi problemi, soprattutto ai grandi comuni.

Il vice ministro MORANDO conferma che il Governo sta lavorando per cercare di individuare le soluzioni più adeguate.

Con riferimento all'emendamento 34.7 la relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario, invitando al ritiro.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) precisa che la proposta emendativa chiede una deroga alle regole del patto di stabilità per i Comuni commissariati per infiltrazione mafiosa: in tali casi, infatti, spesso l'intera struttura amministrativa è compromessa e risulta quindi difficile espletare i servizi per la cittadinanza. Occorrono dunque risorse aggiuntive, anche per far fronte a un'esigenza generale di modernizzazione dell'apparato amministrativo.

Ritira infine l'emendamento e preannuncia la sua trasformazione in ordine del giorno.

Su proposta conforme della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la proposta emendativa 34.0.8 (testo 2) è accantonata, ai fini di una migliore valutazione.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è poi messo ai voti e respinto l'emendamento 36.2 (testo 2).

Su proposta della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, sono poi accantonati gli emendamenti 36.14 e 36.20 (testo 2).

La RELATRICE chiede di accantonare l'emendamento 36.23, al fine di meglio approfondire le questioni ad esso sottese.

Il vice ministro MORANDO si pronuncia in senso conforme.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che l'emendamento mira a risolvere una situazione paradossale che si trascina ormai da tempo: anziché procedere a bandire nuovi concorsi per le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto mani necessarie, da diversi anni si continua a prorogare la validità della graduatoria del concorso indetto nel 2008, senza però procedere alle assunzioni.

L'emendamento 36.23 è infine accantonato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 36.27.

Su proposta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono poi accantonati gli emendamenti 36.35 e 36.38. In merito a tale ultima proposta, il vice ministro MORANDO precisa che la richiesta di accantonamento mira a individuare le soluzioni più idonee rispetto al tema delle graduatorie per i concorsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO propongono di accantonare l'emendamento 36.0.2.

Dopo che i senatori BROGLIA (*PD*), BORIOLI (*PD*) e FAVERO (*PD*) hanno dichiarato di aggiungere la firma all'emendamento 36.0.2, lo stesso viene accantonato.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 36.0.9.

Su proposta della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, sono poi accantonate le proposte 36.0.11 (testo 2), 38.1 e 38.0.9 (testo 2).

La RELATRICE propone di accantonare l'emendamento 38.0.19.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme. Precisa che il suddetto emendamento e altri di analogo tenore intervengono sulle provvidenze a favore delle vittime del dovere diverse da quelle del terrorismo, per cercare di superare l'attuale disparità di trattamento che esiste tra le due categorie. La proposta di accantonamento mira appunto a individuare le soluzioni migliori per risolvere il problema.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) sottoscrive l'emendamento.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'assurdità dell'attuale disparità di trattamento tra le diverse vittime del dovere, auspicando che si possa trovare una soluzione di tipo strutturale al problema.

L'emendamento 38.0.19 è infine accantonato.

Su proposta conforme della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è poi accantonato l'emendamento 38.0.21.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la sua firma alla suddetta proposta 38.0.21.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è poi posto in votazione e respinto l'emendamento 39.1.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sulla proposta 39.2.

Le senatrici DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) e BIGNAMI (*Misto-MovX*) aggiungono la firma all'emendamento.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto per sostenere l'emendamento. Ricorda che alcuni anni fa il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva bandito un concorso per assumere giovani da destinare al progetto di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. Tale iniziativa è però naufragata. L'emendamento intende quindi stanziare ulteriori risorse per dare nuovo impulso al progetto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) sottoscrive l'emendamento.

Posto in votazione, l'emendamento 39.2 è respinto.

La RELATRICE chiede di accantonare la proposta 39.5, per i necessari approfondimenti.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, pur precisando che il Governo si riserva di valutare l'accogliibilità dell'emenda-

mento solo per le disposizioni di cui al comma 2-bis, mentre è contrario per la parte di cui al comma 2-ter.

L'emendamento è quindi accantonato.

Su proposta conforme della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, sono poi accantonati gli emendamenti 39.25 e 39.26.

Dopo che la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sulla proposta 39.29, il senatore BROGLIA (PD) la fa sua e la ritira.

La RELATRICE si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 39.36, invitando al ritiro.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Avendo la senatrice LEZZI (M5S) insistito per la votazione, la proposta 39.36 è quindi messa ai voti e respinta.

Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono poi accantonate le proposte 39.47 (testo 2), 39.52 e 39.54 (testo 2).

La senatrice LEZZI (M5S) critica l'atteggiamento della relatrice Zanoni e del rappresentante del Governo, che hanno espresso parere contrario su emendamenti meritevoli come quelli che stanziavano risorse su temi essenziali come la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale, mentre fanno salvo un emendamento palesemente inutile come il 39.54 (testo 2), che stanziava fondi a sostegno delle manifestazioni carnevalesche.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO propongono l'accantonamento dell'emendamento 39.57 (testo 2).

La senatrice Elena FERRARA (PD) sostiene l'emendamento in parola, ricordando che sullo stesso si è registrato un consenso pressoché unanime all'interno della 7^a Commissione, anche nel parere reso sul disegno di legge di bilancio. Lo scopo della proposta emendativa è infatti quello di consentire alle famiglie con redditi modesti di detrarre le spese per l'iscrizione dei figli a corsi di musica presso gli appositi istituti, per incoraggiare queste attività culturali, al pari di quanto già avviene per le attività sportive.

Dopo che i senatori Michela MONTEVECCHI (M5S), Elisa BULGARRELLI (M5S), Barbara LEZZI (M5S), Laura BIGNAMI (Misto-MovX) e

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) hanno aggiunto le loro firme all'emendamento 39.57 (testo 2), lo stesso viene accantonato.

Su proposta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi accantonati gli emendamenti 39.59, 39.66 e 39.68.

La RELATRICE chiede quindi di accantonare la proposta 39.69.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, avvertendo che la richiesta di accantonamento per tale emendamento e per altri di analogo tenore che stanziavano fondi a favore di varie associazioni non implica la possibilità di accogliere tutte le proposte, data la ristrettezza dei fondi a disposizione. Invita pertanto i proponenti a fare una selezione degli interventi che si intendono sostenere.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) osserva che gli emendamenti richiamati dal vice ministro Morando sono stati dichiarati ammissibili, anche se sembrano prevedere interventi di carattere microsettoriale. Chiede quindi chiarimenti alla Presidenza, invitando a rivalutare le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate su altre proposte emendative.

Il presidente TONINI precisa che, sulla base dei criteri previsti dalla legge di contabilità, sono stati dichiarati inammissibili vari emendamenti che prevedono interventi localistici o microsettoriali. Viceversa, quelli richiamati dal senatore Giovanni Mauro, pur riferendosi ad iniziative culturali spesso ubicate in uno specifico territorio, hanno in realtà valore nazionale o talvolta addirittura internazionale, il che spiega la loro ammissibilità. In termini generali, conferma comunque la disponibilità della Presidenza a rivalutare le dichiarazioni di inammissibilità già rese, in presenza di elementi nuovi o anche di riformulazioni che possano superare i motivi ostativi rilevati in precedenza.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede di accantonare, oltre a tale emendamento, altri di analogo tenore ai fini di una migliore valutazione, per tenere conto di tutte le varie istanze. Rileva poi incidentalmente che, con la medesima logica, si sarebbe potuta prendere in considerazione anche la proposta 39.2, dianzi respinta.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 39.2 è stato motivato dal fatto che il competente Ministero dei beni culturali ha precisato che non vi è allo stato bisogno di risorse aggiuntive per la catalogazione e la digitalizzazione dei beni artistici e culturali e, pertanto, l'emendamento appariva superfluo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) prende atto delle precisazioni del vice ministro Morando, ma ribadisce che il Ministero non ha di fatto ancora attuato nessun progetto su questa materia.

L'emendamento 39.69 è infine accantonato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO chiedono l'accantonamento dell'emendamento 39.72.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) sostiene l'emendamento in parola, auspicandone l'accoglimento.

La proposta 39.72 è quindi accantonata.

Su proposta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono poi accantonati gli emendamenti 39.73, 39.75, 39.79 (testo 2), 39.81 e 39.82.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 39.89, invitando al ritiro.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, segnalando che la norma proposta dall'emendamento è già prevista dalla legislazione vigente e attualmente in corso di attuazione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) precisa che la legislazione vigente prevede un'agevolazione analoga solo per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa, mentre l'emendamento la estende anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Posta ai voti, la proposta 39.89 è respinta.

La RELATRICE propone l'accantonamento dell'emendamento 39.0.4 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta della relatrice, segnalando che su questo e su analoghi emendamenti che stanziavano risorse a sostegno degli istituti e del personale di alta formazione artistica e musicale (AFAM), il Governo si riserva di individuare soluzioni a regime, pur tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica.

La proposta 39.0.4 (testo 2) è accantonata.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 39.0.7 e 39.0.11.

La RELATRICE propone di accantonare l'emendamento 39.0.17, ai fini di una migliore valutazione volta a dare risposta al problema, segnalato in vari emendamenti, delle attività di conservazione e informatizzazione degli archivi storici.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.

La senatrice LEZZI (*M5S*) contesta con forza le scelte contraddittorie della relatrice e dal Governo. Infatti, da una parte si è respinto l'emendamento 39.2, che stanziava meritoriamente nuovi fondi per la catalogazione e digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale, con il pretesto che le risorse sono già sufficienti; dall'altra parte la maggioranza e il Governo sembrano intenzionati ad accogliere l'emendamento 39.0.17, che dispone risorse a favore degli archivi dei movimenti politici.

L'emendamento 39.0.17 è quindi accantonato.

Su proposta della RELATRICE e del vice ministro MORANDO è successivamente accantonato l'emendamento 39.0.19.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a separato scrutinio sono poi respinti gli emendamenti 39.0.21, 39.0.24 e 40.5.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO formulano parere contrario sulla proposta 40.7.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) interviene in dichiarazione di voto per sostenere l'emendamento, sottolineando l'esigenza di finanziare non solo le attività sportive, ma anche altre che hanno grande rilevanza sociale.

L'emendamento 40.7, posto ai voti, è infine respinto.

La RELATRICE chiede l'accantonamento della proposta 40.9, al fine di approfondirne meglio gli effetti sulla legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, rilevando che le novità dell'emendamento rispetto alla normativa vigente sembrano riguardare una diversa ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A.

La proposta 40.9 è infine accantonata.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 40.15.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) sostiene l'emendamento, volto a sopprimere le nuove norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche proposte dal disegno di legge di bilancio. Non si può infatti accettare di snaturare tali organizzazioni e il relativo personale prevedendo la possibilità che le stesse abbiano anche finalità di lucro.

L'emendamento 40.15, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta conforme della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono poi accantonati gli emendamenti 40.20 e 40.24 (testo 2).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario sull'emendamento 40.35, invitando al ritiro.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira la proposta emendativa, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Su proposta della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, sono poi accantonati gli emendamenti 40.36 (testo 2), 40.37 e 40.39 (testo 3).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 40.44.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) interviene in dichiarazione di voto a favore dell'emendamento, volto a sopprimere una parte delle nuove disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche poste nel testo del disegno di legge di bilancio, in quanto da un lato si introduce una sorta di «*ius soli*» a favore dei minori stranieri tesserati presso le associazioni, dall'altro si snaturano le stesse associazioni consentendone l'attività anche con fini di lucro.

L'emendamento 40.44 è quindi posto in votazione e respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) si esprime in senso contrario sull'emendamento 40.45, invitando al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno. Pur condividendo il merito della proposta, osserva che esistono già numerosi eventi sportivi sia nazionali che internazionali dove è ammessa la partecipazione delle donne. Per favorire il superamento della discriminazione nei confronti delle atlete, anziché organizzare nuove manifestazioni occorrerebbe allora promuovere una maggiore partecipazione femminile.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice, precisando che la contrarietà non attiene a motivazioni di merito, ma ai profili indicati dalla stessa relatrice.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) precisa che l'emendamento è volto a integrare quanto previsto nel testo, che fa riferimento solo alle manifestazioni internazionali e non anche a quelle nazionali.

Accoglie comunque l'invito della relatrice e del Governo e ritira l'emendamento 40.45, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2960/175/5, che è infine accolto dal vice ministro MORANDO.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 40.46, invitando al ritiro.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme. Precisa che la contrarietà riguarda soprattutto il comma 12-*bis*. Ove la proponente intendesse riformulare l'emendamento sopprimendo quella parte, si dichiara disponibile a rivalutarlo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) mantiene l'emendamento, evidenziando che lo stesso vuole solo imporre una maggiore trasparenza, attraverso specifici obblighi di rendicontazione a carico del CONI e dei soggetti da esso finanziati, nell'utilizzo delle risorse erogate dallo Stato.

L'emendamento 40.46 è accantonato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sulla proposta 40.49 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sostiene l'emendamento, che mira a destinare una piccola quota dei dividendi dell'Istituto per il credito sportivo al finanziamento dell'impiantistica sportiva, specie per i giovani.

L'emendamento 40.49 (testo 2), messo ai voti, è respinto.

Il senatore RUTA (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 56.13.

Su proposta della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, è quindi accantonamento l'emendamento 40.50.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 40.53.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sulla proposta 40.57.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sostiene l'emendamento, che modifica il testo del disegno di legge di bilancio ai fini della ripartizione dei diritti televisivi non sulla base del numero degli spettatori, ma su quello dei calciatori professionisti provenienti dal vivaio, utilizzati dalle società sportive.

Il vice ministro MORANDO ritiene più efficace la formulazione prevista nel testo e conferma il parere contrario.

L'emendamento 40.57 è posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 40.58.

Su proposta della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, sono successivamente accantonate le proposte 40.0.4 (testo 2) e 41.2 (testo 2).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 41.9, invitando al ritiro.

Posto ai voti, l'emendamento viene quindi respinto.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 41.26 e 41.29 (identico al 41.30).

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala di aver presentato l'emendamento 41.33 (testo 2), al fine di superare la dichiarazione di inammissibilità resa sul precedente testo.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 41.38, posto ai voti, risulta respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario sulla proposta 41.45, invitando al ritiro, in quanto la norma introdotta è già prevista a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 41.45, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 41.51.

Su proposta della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, sono poi accantonati gli emendamenti 41.52, 41.55, 41.57, 41.59 (testo 2) e 41.60.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, sono indi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 41.64 e 41.68 (testo 2).

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore MILO (*ALA-SCCLP*), il presidente TONINI conferma l'inammissibilità già dichiarata per gli emendamenti 41.69 e 41.70.

Su proposta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è poi accantonato l'emendamento 41.71.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) fa suo e ritira l'emendamento 41.74, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore LANGELLA (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 41.77 (testo 2).

Su proposta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 41.78.

Con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, è poi messo ai voti e respinto l'emendamento 41.80.

In risposta ad una richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), il presidente TONINI conferma l'inammissibilità per carenza di copertura dichiarata sull'emendamento 41.0.4, dicendosi comunque disponibile a valutare un'eventuale riformulazione tesa a superare i suddetti profili.

Su proposta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi accantonato l'emendamento 41.0.6.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario all'emendamento 41.0.8, invitando al ritiro.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) sostiene l'emendamento, volto ad aumentare le assunzioni a tempo indeterminato del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Segnala in proposito il meccanismo perverso creatosi nel settore: a fronte dei continui tagli di personale motivati dall'esigenza di ridurre le spese, è aumentato il ricorso al personale esterno a contratto, determinando una riduzione della qualità dei servizi, mentre i costi hanno continuato a crescere.

L'emendamento 41.0.8, posto in votazione, è infine respinto.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) viene accantonato l'emendamento 41.0.12.

A tale riguardo, il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) evidenzia l'importanza dell'approvazione della proposta, volta a risolvere un'annosa questione.

La RELATRICE propone l'accantonamento degli emendamenti 41.0.13 e 41.0.17, di analogo tenore.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinta la proposta 41.0.19.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritira l'emendamento 41.0.20 (testo 2).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 41.0.21.

Interviene il senatore BIANCO (*PD*) il quale, ritirando altresì l'emendamento 41.0.21, evidenzia tuttavia come varie norme introdotte negli ultimi anni in merito al trattamento del personale sanitario abbiano svuotato i fondi contrattuali a solo beneficio delle quiescenze, rendendo più difficoltosi anche i prossimi rinnovi contrattuali.

Su proposta della RELATRICE sono accantonati gli emendamenti 41.0.22 (testo 2), 41.0.23, 41.0.26 (testo 2), 41.0.28 (testo 2) e 41.0.29 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 41.0.30, 41.0.32, 41.0.34 e 41.0.35 (testo 2).

Su proposta della RELATRICE è disposto l'accantonamento degli emendamenti 41.0.36 e 41.0.38 (testo 2) .

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 41.0.39.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) e le senatrici DE PIETRO (*Misto*), BIGNAMI (*Misto-MovX*) e MUSSINI (*Misto*) aggiungono la propria firma all'emendamento 41.0.40, sul quale la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) nota come il cosiddetto *super ticket*, oggetto dell'emendamento in esame, stia creando notevoli problemi alla sanità pubblica, a motivo della diversa disciplina dei requisiti da regione a regione, rendendo altresì più vantaggioso, in molti casi, rivolgersi a strutture private. Chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo l'accantonamento della proposta, volta a istituire un requisito omogeneo di reddito al riguardo.

Il vice ministro MORANDO, esprimendo contrarietà sulla copertura individuata, che consiste nella soppressione del fondo per le esigenze in-

differibili, nota tuttavia come, in materia di sanità, vi sia la volontà politica di affrontare alcuni temi, tra i quali vi è quello delle liste di attesa: nella misura in cui vi sia un nesso con quest'ultimo aspetto, è possibile riservarsi di esaminare il tema del *super ticket*, conservando accantonato l'emendamento. Precisa tuttavia che il mantenimento dell'istituto in questione non è in sé oggetto di discussione.

Viene quindi accantonato l'emendamento 41.0.40.

Su proposta della RELATRICE vengono accantonati gli emendamenti 41.0.48 (testo 2), 41.0.51 (testo 2), 41.0.52 e 41.0.53 (testo 2).

Con riferimento alla proposta 41.0.53 (testo 2), interviene la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), precisando come l'emendamento sia volto a finanziare una struttura di ricerca che, al di là della denominazione, è interamente pubblica e ha valenza internazionale.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 41.0.64.

A seguito di una richiesta delle motivazioni da parte della senatrice DE PIETRO (*Misto*), il vice ministro MORANDO precisa come l'iniziativa proposta non rientri tra le priorità del Governo.

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) ritira la proposta emendativa 41.0.64, riservandosi di presentare un ordine del giorno al riguardo.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 41.0.66.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 41.0.70 era stato dichiarato inammissibile.

Previo parere contrario della RELATRICE, che ricorda come la materia sia già stata affrontata nel decreto-legge fiscale, e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 41.0.73.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) sono accantonati gli emendamenti 41.0.76, 41.0.77 e 42.6.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 42.0.1.

Il vice ministro MORANDO invita al ritiro dell'emendamento, poiché ha ad oggetto misure già finanziate per l'intero 2018.

I senatori BROGLIA (*PD*), BORIOLI (*PD*) e SANTINI (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento e contestualmente lo ritirano.

Su proposta della RELATRICE sono accantonati gli emendamenti 42.0.3 e 42.0.11.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 43.1.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 44.1.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice MUSSINI (*Misto*), invitando a sostenere un emendamento che intende incrementare le risorse, a proprio avviso totalmente inadeguate, per la riforma dell'ordinamento penitenziario.

Posto ai voti, l'emendamento 44.1 è respinto.

Su richiesta della RELATRICE, l'emendamento 44.0.3 viene accantonato.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) sono accantonati gli emendamenti 46.0.6, 46.0.12 (testo 2), 46.0.23 e 46.0.46.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 47.4.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) insiste per l'accantonamento della proposta.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO confermano la propria contrarietà: la Commissione respinge l'emendamento 47.4.

Su proposta della RELATRICE, è accantonato l'emendamento 47.20.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 47.21.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), prendendo atto dell'inammissibilità, ricorda tuttavia l'importanza del tema, ovvero la pesca del tonno rosso, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno al riguardo.

I senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), che si sofferma sul rilievo economico di tale attività, e MOLINARI (*Misto-Idv*) preannunciano a loro volta l'intenzione di sottoscrivere l'ordine del giorno.

Il vice ministro MORANDO, sul presupposto che la materia è disciplinata da fonte di natura regolamentare, nota come un ordine del giorno contenente precisi impegni al Governo, anche in termini di tempo, per la

riassegnazione delle quote di pesca, possa avere maggiore efficacia rispetto a un emendamento.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 47.0.1.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), vengono accantonati gli emendamenti 47.0.2, 47.0.3, 47.0.5, 47.0.6 e 47.0.10.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 47.0.19.

In risposta a una richiesta di motivazione da parte del senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), il vice ministro MORANDO spiega che, a seguito di una verifica con le amministrazioni competenti, si è rilevata l'impossibilità pratica di dare corso alla tracciabilità dei prezzi oggetto della proposta.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) dichiara di non condividere i rilievi del rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 47.0.19 è respinto.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 47.0.21.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole a una proposta volta a finanziare la legge sull'agricoltura sociale, nonché ad abolire l'agevolazione IVA su alcuni prodotti potenzialmente dannosi per la salute.

La Commissione respinge l'emendamento 47.0.21.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 48.0.1 (testo 2).

La RELATRICE, rilevando come la norma fosse già inclusa nel decreto Mezzogiorno esprime parere contrario sull'emendamento 48.0.2, cui si associa il vice ministro MORANDO.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) nota criticamente come il Governo non intenda estendere l'agevolazione a tutto il territorio nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 48.0.2 è respinto.

A seguito del parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 48.0.15 (testo 2).

Dopo l'espressione del parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore SANTINI ritira l'emendamento 48.0.28.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 48.0.32.

Interviene il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), invitando a rivedere l'avviso espresso, dal momento che la proposta è volta solo a specificare l'ambito di applicazione dell'agevolazione IVA per il latte (incluso, in alcuni casi, anche prodotti di origine vegetale).

Il rappresentante del GOVERNO conferma il proprio parere contrario, dal momento che l'agevolazione verrebbe estesa a un nuovo prodotto.

Posto ai voti, l'emendamento 48.0.32 è respinto.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 48.0.33.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come la proposta tenda a ripristinare un'agevolazione precedentemente esistente per i *pellet*, invitando a rivedere l'avviso espresso.

Il rappresentante del GOVERNO conferma l'intenzione dell'Esecutivo di non ripristinare l'agevolazione IVA in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 48.0.33 è respinto.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 48.0.35.

Su proposta della RELATRICE vengono accantonate le proposte 48.0.43 e 48.0.44 (testo 2).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 48.0.47.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta, volta a uniformare la disciplina dell'IVA in materia di prodotti di panetteria.

Il vice ministro MORANDO nota incidentalmente come, al riguardo, vi sia un divieto assoluto posto dalle norme UE.

Posto ai voti, l'emendamento 48.0.47 è respinto.

Su proposta della RELATRICE viene accantonata la proposta 48.0.53 (testo 2).

A seguito del parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 48.0.55, riservandosi di presentare un ordine del giorno al riguardo.

I senatori BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), URAS (*Misto-Misto-CP-S*) e le senatrici DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), BIGNAMI (*Misto-MovX*), RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) e DE PIETRO (*Misto*) aggiungono la propria firma all'emendamento 48.0.63 che, su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), viene accantonato.

Su proposta della RELATRICE viene accantonata la proposta 48.0.68.

I senatori Cristina DE PIETRO (*Misto*) e URAS (*Misto-Misto-CP-S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 49.1 che, su proposta della RELATRICE, viene accantonato.

I senatori Cristina DE PIETRO (*Misto*), ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BORIOLI (*PD*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e AMIDEI (*Misto*) aggiungono la propria firma all'emendamento 49.5 (testo 2) che, su proposta della RELATRICE, viene accantonato.

Analogamente, su proposta della RELATRICE viene accantonato l'emendamento 49.11.

A tale riguardo interviene incidentalmente il vice ministro MORANDO, dichiarando il proprio avviso contrario alla summenzionata proposta, fatta eccezione per la prima parte.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 49.14 e 49.16.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*) viene accantonato l'emendamento 49.0.5.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 49.0.6.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), ricordando l'importanza di reperire risorse per le aree protette.

Posto ai voti, l'emendamento 49.0.6 è respinto.

Su proposta della RELATRICE, viene accantonato l'emendamento 49.0.8.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 50.6.

Su proposta della ZANONI, viene accantonato l'emendamento 50.0.4.

Interviene la senatrice BULGARELLI (*M5S*) per evidenziare l'importanza della proposta 49.16, sostenuta dall'intera Commissione ambiente.

Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento citato sia appena stato respinto dalla Commissione.

La senatrice LEZZI (*M5S*) si sofferma sulla scarsa attenzione prestata nella lettura degli emendamenti, specialmente laddove i primi firmatari appartengano alla propria parte politica.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 50.0.9.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che l'emendamento 50.0.12, precedentemente ritirato, è stato sostituito con la segnalazione dell'emendamento 30.7 (testo 2).

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 50.0.16 e 50.0.17.

Su proposta della RELATRICE vengono accantonati gli emendamenti 50.0.20 e 50.0.23.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 50.0.34.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), ricordando l'urgenza, riconosciuta dallo stesso ministro Galletti di fronte al Parlamento, di porre rimedio al precariato in cui versa da tempo il personale dell'ISPRA.

Esprime invece un avviso contrario il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), ponendosi criticamente sull'assenza di requisiti minimi, a differenza di quanto previsto per le altre amministrazioni pubbliche, per la stabilizzazione dei rapporti a termine.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), aggiungendo la propria firma alla proposta, rileva come il problema avanzato dal senatore Uras

possa essere facilmente risolto, ove ve ne sia la volontà, con la presentazione di un testo 2.

La Commissione respinge l'emendamento 50.0.34.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 50.0.35.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) invita a sostenere la proposta, volta a rifinanziare il fondo per la demolizione degli edifici abusivi.

Aggiunge la propria firma la senatrice BULGARELLI (*M5S*).

La relatrice ZANONI (*PD*) rileva come la questione potrà essere esaminata dall'altro ramo del Parlamento.

Posta ai voti, la proposta 50.0.35 è respinta.

Su richiesta della RELATRICE, l'emendamento 51.10 (testo 2) viene accantonato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 51.0.4.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) evidenzia la finalità di accelerazione della decarbonizzazione sottesa all'emendamento.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 51.0.4 è respinto.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 51.0.7, sul presupposto, confermato dalla relatrice ZANONI (*PD*), che la questione verrà affrontata in sede di esame presso la Camera dei deputati.

Su richiesta della RELATRICE, l'emendamento 51.0.11 (testo 2) viene accantonato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 52.0.7.

Posto ai voti, l'emendamento 52.0.7 è respinto.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 52.0.10.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) domanda se sia possibile trattare il tema dal momento che riguarda le città metropolitane.

Il vice ministro MORANDO nota come il testo faccia riferimento anche alle città capoluogo: ove opportunamente riformulato nel senso espresso dalla senatrice Bulgarelli, sarebbe possibile trattarlo in Senato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) preannuncia la presentazione di un nuovo testo dell'emendamento, che risulta così accantonato.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 52.0.11.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 52.0.11 e 52.0.24.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), l'emendamento 52.0.25 (testo 2) viene accantonato.

Il relatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 52.0.27.

Su proposta della RELATRICE, gli emendamenti 52.0.29 e 52.0.33 vengono accantonati.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto, con separate votazioni, l'emendamento 52.0.36, mentre risulta accantonato l'emendamento 52.0.37.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 52.0.39.

Su proposta della relatrice ZANONI (*PD*), l'emendamento 52.0.45 viene accantonato.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) aggiunge la propria firma all'emendamento 53.0.5 che, su proposta della RELATRICE, viene accantonato.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) domanda chiarimenti sul mancato accantonamento degli emendamenti 53.10 e 53.11, di natura simile a quello da ultimo citato.

Il presidente TONINI rileva come tali emendamenti non sono stati, a quanto gli risulta, segnalati dal Gruppo di Forza Italia, riservandosi contestualmente di verificare tale circostanza.

Interviene il senatore BARANI (*ALA-SCCLP*), chiedendo che l'emendamento 53.0.13 possa essere oggetto di una riformulazione ovvero di un riesame della decisione sull'ammissibilità.

Il PRESIDENTE, trattandosi di un'inammissibilità per materia, non sanabile con una riformulazione, si riserva di riesaminare la decisione.

I senatori LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), AMIDEI (*Misto*) e Raffaella BELLOT (*Misto-Fare!*) aggiungono la propria firma all'emendamento 53.0.20 che, su proposta della RELATRICE, viene accantonato.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 53.0.25, sul quale la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) insiste sull'accantonamento della proposta, volta a sanare un'ingiustificata discriminazione patita dalla scuola dell'infanzia.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara favorevole, dal momento che l'emendamento rientra nell'ambito del sostegno alla famiglia, tema oggetto anche di altri emendamenti accantonati.

L'emendamento 53.0.25 viene accantonato.

Su proposta della RELATRICE risulta altresì accantonato l'emendamento 54.12.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 54.0.4, 54.0.31 e 54.0.42.

Su proposta della RELATRICE, vengono accantonati gli emendamenti 54.0.33, 54.0.53 e 54.0.59.

Sull'emendamento 55.4 la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) richiama la rilevanza della questione, relativa agli scatti stipendiali dei professori universitari, affrontata anche dall'emendamento di maggioranza 55.21 (testo 3), seppure con una soluzione insoddisfacente, e ne chiede l'accantonamento.

La RELATRICE accede alla proposta del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) e chiede altresì l'accantonamento degli emendamenti 55.6 e 55.21 (testo 3).

Viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 55.4, 55.6 e 55.21 (testo 3).

Interviene incidentalmente il senatore VERDUCCI, notando come la proposta a propria firma non rappresenti una soluzione al ribasso, come invece lamentato dal senatore Bocchino.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 56.3.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ne chiede invece l'accantonamento, al fine di verificare se ve ne siano altri di argomento simile tra gli accantonati.

Il rappresentante del GOVERNO e la RELATRICE acconsentono.

È accantonato l'emendamento 56.3.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 56.4, mentre il rappresentante del GOVERNO ne chiede l'accantonamento per ulteriori approfondimenti.

La proposta 56.4 è accantonata.

Interviene al riguardo il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), soffermandosi sul relevantissimo problema politico posto dalle migliaia di ricercatori precari, la cui mancata soluzione in sede di approvazione della legge di bilancio porrebbe seri problemi di coscienza circa il voto della fiducia al Governo.

Su richiesta della RELATRICE, vengono accantonati gli emendamenti 56.8, 56.10 e 56.13.

Interviene incidentalmente il senatore AMIDEI (*Misto*) sull'emendamento 56.13, cui appone la propria firma il senatore LANGELLA (*ALASCCLP*).

Il presidente TONINI ricorda che l'emendamento 56.16 è stato dichiarato inammissibile per copertura: se lo riterrà, il presentatore potrà presentare un nuovo testo rivisto.

Su richiesta della RELATRICE, viene accantonato l'emendamento 56.24 (testo 2).

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 56.25.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 56.0.5 di cui, su proposta della RELATRICE, viene disposto l'accantonamento.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 56.0.8.

Su richiesta della RELATRICE, viene accantonato l'emendamento 57.6.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 57.14, 57.15 e 57.16 (testo 2).

Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) vengono accantonati gli emendamenti 57.19 e 57.24.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) appone la propria firma sull'emendamento 57.33 che, previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta della RELATRICE vengono accantonati gli emendamenti 57.0.1 e 57.0.3.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 57.0.7 e 57.0.19.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) appone la propria firma sull'emendamento 57.0.9 che, su proposta della RELATRICE, viene accantonato.

Su proposta della relatrice ZANONI (PD) vengono altresì accantonati gli emendamenti 57.0.24 (testo 2) e 57.0.30 (testo 2).

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 57.0.31.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 57.0.31, mentre il rappresentante del GOVERNO ne chiede l'accantonamento, dal momento che la proposta concerne il tema della ricerca.

La RELATRICE conviene con il rappresentante del Governo: l'emendamento 57.0.31 viene accantonato.

Su proposta della RELATRICE viene accantonato l'emendamento 57.0.35.

La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 57.0.40 (testo 2), al fine di esprimere il parere sulla nuova formulazione.

L'emendamento 57.0.40 (testo 2) è quindi accantonato.

Su proposta della RELATRICE viene accantonato l'emendamento 57.0.46.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 58.2 e 58.13.

Notando come il tema rientri tra quelli di interesse del Governo, la relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 58.14, che viene quindi accantonato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 58.16.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) si esprime criticamente sull'intenzione della maggioranza e del Governo di respingere l'emendamento e non affrontare in Senato una tematica così delicata come quella delle mense scolastiche.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il parere contrario, per affrontare il tema nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

L'emendamento 58.16, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 58.24.

Su proposta della RELATRICE gli emendamenti 58.31 e 58.32 vengono accantonati.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 58.41 e 58.50 (testo 2)

Su proposta della relatrice ZANONI (PD) vengono accantonati gli emendamenti 58.0.1, 58.0.16 e 58.0.17 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) annuncia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 72.0.40.

Il senatore BARANI (ALA-SCCLP) chiede, a nome del proprio Gruppo, il riesame dell'inammissibilità degli emendamenti 40.55, 41.69, 53.0.13, 95.0.33 e 95.0.34. Ripete inoltre la segnalazione effettuata ieri dal senatore Milo, a nome del Gruppo ALA, a seguito di altrettanti emendamenti ritirati, delle proposte 29.0.26, 63.0.3, 67.0.2, 38.0.10, 38.0.11, 95.7, 94.Tab.6, 95.0.55, 119.4 e 119.5.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Dopo un breve dibattito, il presidente TONINI, apprezzate le circostanze, propone di posticipare l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, alle ore 16,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960**

ordini del giorno

G/2960/174/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 34.1 (testo 2).

G/2960/175/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 40.45.

G/2960/176/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

da diversi anni l'Associazione Sogni Onlus, in collaborazione con diverse ed importanti realtà sanitarie, si occupa di realizzare i sogni di bambini malati di tumore e leucemie, per permettere a loro e alle loro famiglie di uscire, anche per un solo giorno, da una quotidianità fatta di ospedali e terapie ed entrare in una dimensione spensierata, che gli appartiene di diritto;

grazie a Sogni, sempre più ragazzi affetti da patologia oncologica grave, dai 2 ai 18 anni, hanno potuto realizzare i loro sogni, incontrando i loro idoli e vivendo esperienze uniche;

ad oggi l'associazione, che ha sede a Giavera del Montello, conta su una quindicina di volontari, più i medici e gli infermieri dei padiglioni oncologici che sostengono in vario modo l'attività. In particolare, Sogni collabora con la Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale di Padova, con la fondazione Città della Speranza, con il Centro di Ricerca Oncologico di Aviano e con altre strutture di cura oncologica in tutta Italia;

impegna il governo

ad attivarsi per il reperimento e lo stanziamento di adeguate risorse da destinare all'Associazione Sogni Onlus, al fine di garantire continuità alle attività e ai servizi forniti dall'associazione stessa, e consentire la realizzazione di una struttura da adibire all'accoglienza dei piccoli e delle loro famiglie.

G/2960/177/5

RICCHIUTI, BUBBICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 34 del presente disegno di legge istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso;

impegna il Governo:

a) ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di attribuire agli enti locali, nelle condizioni di cui in premessa, la possibilità di esclusione dai vincoli residui del patto di stabilità interno per consentire ad essi

di implementare la loro struttura amministrativa, indebolita a seguito delle subite infiltrazioni mafiose;

b) a valutare l'opportunità di interventi normativi allo scopo di attribuire priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Fornez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale.

emendamenti

Art. 3.

3.52 (testo 2)

PUPPATO, DI BIAGIO, VACCARI, TOMASELLI, ASTORRE, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, MORGONI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI

Apportare le seguenti modificazione:

a) *al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

"2-octies. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, l'accesso alla detrazione di cui al comma 2-quater, secondo periodo, viene riconosciuta nel solo caso di utilizzo di materiali isolanti di Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco"».

b) *Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «impianti dotati di caldaie a condensazione» aggiungere le seguenti: «con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati*

di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui».

Art. 8.

8.0.8 (testo 2)

RICCHIUTI, GUERRA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, GATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive)

1. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze" con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

Art. 11.

11.0.9 (testo 3)

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

Art. 16.

16.71 (testo 3)

AIELLO, MANCUSO, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le Aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire, su richiesta entro il 31/12/2018, il pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 64 anni e sei mesi e in presenza di un'anzianità contributiva pari a 41 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo e che alla data del 31/12/2017 appartengano all'amministrazione dell'Azienda sanitaria e siano collocati da almeno due anni fuori dal reparto o dal servizio sanitario; o siano comunque soggetti ad infermità o inabilità o malattie documentate dal medico competente che li esonera da alcune mansioni proprie del reparto di appartenenza da almeno un anno; o che non abbiano più svolto la professione medica nell'azienda di appartenenza né in altre aziende sanitarie né in strutture private né abbiano svolto attività libero professionale da oltre tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Art. 30.

30.0.2 (testo 3)

BIGNAMI, SACCONI, PAOLO ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, EVA LONGO, FAUSTO GUILHERME LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, GIOVANNI MAURO, MARIO MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, MARIAROSARIA ROSSI, MAURIZIO ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 94 e alla Tabella A della presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire al caregiver familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 194, per almeno una media di 200 ore mensili ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro durante il periodo di attività di cura e assistenza.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del comma 2.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 38.**38.0.10 (testo 2)**

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)*

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di Polizia Giudiziaria e due agenti.

3. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia è previsto, nelle direttive del Ministero dell'Interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorvegliano tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

38.0.11 (testo 2)

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Ricollocazione presidi ambulatoriali di guardia medica)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro

dell'Interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

2. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 39.

39.5 (testo 2)

MARCUCCI, Elena FERRARA, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2019 e a 2.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

39.25 (testo 2)

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì la quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con

decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito di imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI conferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

9-ter. Gli esercizi di cui al comma 9-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 4.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

39.47 (testo 3)

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 200.000;

2019: - 200.000;

2020: - 200.000.

Art. 40.**40.36 (testo 3)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. Sono altresì ammessi in deduzione i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato''.

11-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:

"i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrat-

tuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato";

b) all'articolo 103, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali e i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica".

1-quater. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deduzione di cui al presente comma è ammessa altresì per ciascuno sportivo professionista il cui tesseramento nella società sportiva professionistica abbia durata non inferiore a due anni"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.39 (testo 3)

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) al comma 10, dopo le parole: "lettera a)", aggiungere le seguenti: "e lettera *b-bis*";

d) al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007 limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera *b-bis*) del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.46 (testo 2)

RICCHIUTI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«*12-bis*. Il CONI trasmette alla Presidenza del Consiglio una relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato, comprensiva delle relazioni delle attività dei soggetti da esso riconosciuti a cui dette risorse venissero destinate. La Relazione di cui al precedente periodo, viene trasmessa dal Ministero alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

40.55 (testo 2)

FALANGA, BARANI, MILO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«È istituito presso il Coni il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei progressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti

nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi. Il Coni, con regolamento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Art. 41.

41.0.40 (testo 2)

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PIETRO, MOLINARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

Alla lettera p), del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza."

*Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».*

Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e

il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:».

Art. 52.

52.0.17 (testo 2)

MARINELLO, CALEO, BORIOLI, VACCARI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle procedure per la pulizia degli alvei ai fini di prevenzione del rischio)

Gli interventi di pulizia degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale, che si rendono necessari in occasione delle emergenze determinate da eventi calamitosi, o ai fini di prevenirne il rischio, programmati o autorizzati dalle competenti autorità idrauliche, possono essere realizzati portando a scomputo dei costi per la pubblica amministrazione il trattenimento da parte delle imprese appaltatrici dei materiali rimossi con le operazioni di pulizia, nella misura congrua determinata dalle stazioni appaltanti. Della somma complessiva sulla quale calcolare lo scomputo fa parte l'IVA calcolata secondo le aliquote vigenti e versata dalla imprese esecutrici degli interventi secondo le modalità ordinarie».

Art. 53.

53.0.13 (testo 2)

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per la prevenzione delle emergenze educative)

Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge 107/

2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge. 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 agosto 2017 n. 138 art. 25 comma 1».

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

Art. 57.

57.0.9 (testo 2)

Elena FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

1. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adattarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

a) 69.527.570,00 euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;

b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017, n. 850;

b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608».

Art. 64.

64.1 (testo 3)

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica:

a) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi a detti enti locali dalla Cassa depositi e prestiti SPA. tra-

sferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2018, 2019 e 2020;

b) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito agli operatori dei settori turistico-alberghiero, commerciale e industriale che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali, da corrispondere negli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 66.

66.2 (testo 2)

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti locali colpiti dal sisma 2017)

1. Gli enti locali colpiti dal sisma che ha investito l'isola di Ischia il 21 agosto 2017 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo

163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla G.U. n. 204 del 1 settembre 2017, alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.

2. Ai fini dell'ottimizzazione del processo di ricostruzione pubblica nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, di cui al precedente comma 1, e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, il commissario delegato per lo stato di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1 settembre 2017, è autorizzato, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 20 milioni di euro, in termini di costo delle opere, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento delta spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

3. Il commissario delegato per lo stato di emergenza autorizzato all'esercizio del credito operante nei territori di cui al precedente comma 2 contrae i finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistito dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 200 milioni di euro, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 72.**72.0.40 (testo 2)**

COMAROLI, FRAVEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 72-bis.***(Ulteriori interventi)*

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sostituire le parole da: "nonché alle società da esse partecipate" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche"».

Art. 76.**76.0.17 (testo 2)**COMPAGNONE, MILO, BARANI, AMORUSO, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
LANGELLA, Eva LONGO, SCAVONE, VERDINI*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 76-bis.***(Completamento infrastruttura viaria)*

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – Libertinia – A19 Palermo – Catania, è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

Art. 88.**88.0.1 (testo 2)**

MUCCHETTI, Luigi MARINO, SUSTA, Mauro Maria MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Misure fiscali per l'economia digitale)*

1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2 *bis*. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell'articolo 88 *bis* della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle Entrate con le specifiche modalità indicate dal Provvedimento del Direttore della stessa''.

2. Il Provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è disposto nei sessanta giorni successivi all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 10.

3. L'Agenzia delle Entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all'articolo 21, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, superiore alle 1.590 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione deve essere effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.

4. L'invito deve essere notificato entro sei mesi dalla comunicazione di superamento della soglia indicata al comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente si applica la disciplina prevista dall'articolo 1-*bis*, commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. L'invito di cui al comma 4 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.

6. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la Direzione regionale della Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, designato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa.

7. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f) le parole "altro luogo di estrazione di risorse naturali" sono sostituite dalle seguenti: "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere";

b) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"g) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso";

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nonostante i commi da 1 a 3, il termine stabile organizzazione si considera non comprendere:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che tale attività o, nel caso della lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

a) lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa e per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero:

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due

luoghi, costituiscono funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Nonostante le disposizioni dei commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o porta alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:

a) in nome dell'impresa, oppure;

b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o;

c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione ad ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto comma.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non sarà considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale'';

d) Al comma 8 le parole: ''dal comma precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal comma 7''.

8. Al non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 5 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.

9. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 1, e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

10. Le prestazioni di servizi, di cui al comma 9, sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso *Internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

11. L'imposta si applica con l'aliquota del 6 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

12. L'imposta si applica nei confronti dei soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 9, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori. I medesimi committenti di cui al comma 9 versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

13. Ai soggetti che, direttamente o mediante stabile organizzazione, effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 10 spetta un credito di imposta pari all'imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d) f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i Servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. In caso di ritardato od omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 16 si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il pe-

riodo di imposta, con un minimo di euro 250. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione dal novanta al cento ottanta per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Alle sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

15. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'imposta di cui al comma 9 si applicano le procedure previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

16. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina dell'imposta di cui al comma 9.

17. L'imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 10 e comunque non prima del 10 luglio 2018.

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti».

Art. 95.

95.7 (testo 2)

LANGELLA, MILO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) digitalizzazione nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e dello *smart city*»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. In applicazione di quanto previsto dalla lettera *h-bis*), del precedente comma 1, e a valere sul fondo di cui al medesimo comma, come rifinanziato dalla presente legge, al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del *Made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della Tipicità Territoriale, è stanziato un contributo pari a euro 1.000.000 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e dello *smart city*.

1-ter. Sulla-base dei decreti del Presidente del-Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-quater. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione, delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.0.33 (testo 3)

PAGNONCELLI, MILO

1. *All'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Gli appalti banditi ai sensi dell'articolo 53 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria**377^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Matthieu JEHL, vice presidente di ArcelorMittal e amministratore delegato di AM InvestCo Italy, e Samuele Pasi, direttore generale di ArcelorMittal e direttore finanziario di AM InvestCo, accompagnati da Mario Pellegratta, consulente di Ad Hoc Communication.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione dei vertici della società ArcelorMittal

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Matthieu JEHL, vice presidente di ArcelorMittal e amministratore delegato di AM InvestCo Italy e gli dà la parola.

Il dottor Matthieu JEHL svolge il suo intervento illustrando un documento, depositato agli atti della Commissione.

Si apre il dibattito.

Intervengono per porre quesiti il senatore TOMASELLI (PD) e il presidente MUCCHETTI.

Risponde il dottor Matthieu JEHL.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia quindi gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione.

Comunica infine alla Commissione che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione e che la registrazione video dell'audizione stessa verrà pubblicata nella medesima pagina *web* non appena disponibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria**350^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 478)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto, che è accompagnato da una relazione descrittiva dei criteri adottati e delle azioni preliminari avviate per la definizione del quadro di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate, nell'ambito della missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 13 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, azione 4 Tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del paesaggio, sul capitolo 1551, piano gestionale 2, della tabella n. 9 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017. La disponibilità attuale sul capitolo 1551, piano gestionale 2, è pari ad euro 4.602.413. In tale contesto, la IV direttiva emanata il 27 luglio 2016 ha continuato il percorso iniziato con le precedenti Direttive che hanno determinato un vincolo di destinazione prioritaria rispetto ai fondi per interventi assegnati per la realizza-

zione degli obiettivi di conservazione della biodiversità e per la misurazione dei relativi effetti. In tal senso, la citata direttiva ha mirato all'ulteriore consolidamento delle attività già avviate dagli Enti parco e al rafforzamento dell'esperienza di coordinamento tra gli stessi Enti Parco. In particolare, essa ha previsto: la continuazione delle azioni realizzate con le precedenti programmazioni, l'avvio di nuove azioni trasversali (interessanti parchi appartenenti a diverse ecoregioni italiane) e di sistema (interessanti parchi appartenenti alla stessa ecoregione italiana) e proposte dagli Enti parco, con la contestuale ulteriore riduzione del numero di azioni complementari, attività di specifico interesse per l'ambito territoriale del singolo parco, il completamento e l'integrazione dei dati acquisiti con le precedenti Direttive sulla consistenza del patrimonio naturale e la definizione di linee guida per gli Enti parco relative agli impegni degli Enti Parco capofila per le azioni trasversali e di sistema, nonché ai contenuti e alle modalità di sottoscrizione dei relativi protocolli d'intesa. Su tale base sono state confermate le azioni trasversali e di sistema già individuate e sono state determinate nuove azioni trasversali, su proposta dagli Enti parco, a riprova del ricercato consolidamento di tali modalità operative. Le quattro azioni di sistema trasversali già avviate sono denominate: «Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani», «Convivere con il lupo, conoscere per preservare», «Rete euromediterranea per il monitoraggio, la conservazione e la fruizione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione» e «Progetto di conservazione della lepre italiana». Le nuove azioni di sistema trasversali sono le sei seguenti: «Gestione del cinghiale nei parchi nazionali», «*International Waterbird Census*», «Gli uccelli come indicatori della biodiversità», «Identificazione del *network* di *hot spot* di diversità della chiropterofauna e implicazione per la gestione», «Studio e monitoraggio della mesofauna delle aree protette» e «Studio degli ambienti umidi e delle acque superficiali». Le azioni di sistema sono le dieci seguenti: «Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino», «Monitoraggio della biodiversità: indagini conoscitive per l'elaborazione di *standard* condivisi di valutazione della qualità naturalistica, rendicontazione e servizi ecosistemici a supporto della gestione delle aree protette», «*WOLFFNET 2.0*. Misure coordinate per la tutela del lupo in Appennino», «Faggete UNESCO», «Monitoraggio delle specie di ambiente umido/acquatico», «Conservazione della lontra», «*The Big Five* avifauna marina», «Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità», «La costituzione della rete dei boschi vetusti dei parchi nazionali dell'Appennino meridionale» e «Conservazione dei mammiferi in direttiva dell'Appennino centrale». Sono state inoltre previste le azioni complementari proposte dai singoli parchi. Le relative attività sono state avviate e gli Enti Parco hanno provveduto a comunicarne lo stato di attuazione e gli esiti secondo quanto richiesto dal cronoprogramma della direttiva. La direttiva 2017, pertanto, alla luce di risultati fin qui raggiunti e di quanto rappresentato dagli stessi Enti Parco circa l'importanza strategica delle attività promosse e realizzate, conferma la prosecuzione delle azioni trasversali e di sistema in

corso, quali sopra elencate, integrate da nuove azioni di sistema e trasversali proposte di seguito riportate: «Le api come bioindicatore della qualità ambientale», «Biodiversità, resilienza, e cambiamenti climatici», «Conservazione del capriolo italico, in attuazione del Piano d'azione nazionale», «Piano d'azione per la conservazione degli *habitat* prioritari con particolare riferimento alle specie di orchidea selvatica», «Mappatura della protezione costiera e della resilienza in litorali sabbiosi afferenti ad aree protette» e «Insetti di valore conservazionistico, presenza, *status* e interazioni con specie di fitopatogeni». Il sistema delle aree marine protette italiane (27 aree marine, cui si aggiungono due parchi archeologici sommersi, per circa 228.000 ettari di mare e 700 km di coste) è stato rafforzato a partire dal 2012 garantendone l'uniformità nella programmazione e l'innalzamento degli *standard* di gestione attraverso la dotazione di un «modello di programmazione standardizzato» che consente di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore attuate e della gestione dei finanziamenti nazionali e/o comunitari. Dall'esercizio 2012 sono stati inoltre adottati e applicati per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari «criteri obiettivi di riparto» suddivisi nelle tre macroaree «Tutela delle Aree marine protette (AMP)», «Impatto antropico» ed «Efficienza gestionale». Con la direttiva specificatamente indirizzata anche alle aree marine protette, tale modello di gestione è stato opportunamente implementato con la realizzazione del database contenente tutti gli studi disponibili condotti dalle AMP italiane e con l'elaborazione ed approvazione del modello sperimentale di rendiconto naturalistico (differenziato tra le Aree specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM) e non ASPIM) «Contabilità ambientale nelle aree marine protette italiane – idea progettuale», progetto strutturato per tempistiche differenziate, su 7 fasi di attuazione da realizzare in quattro annualità.

Fa infine presente di aver richiesto ulteriori elementi istruttori alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente. Nelle more della ricezione di tali elementi conoscitivi, propone di rinviare la discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

Il relatore VACCARI (PD) illustra lo schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole con condizioni è posto ai voti ed approvato.

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano (n. 118)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il senatore CALEO (*PD*), relatore, illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, dal quale risulta la piena sussistenza dei requisiti per l'accesso alla carica.

La senatrice MORONESE (*M5S*) esprime il voto contrario a nome del proprio Gruppo, sottolineando i profili di incompatibilità del candidato sulla base di quanto previsto, per l'accesso alle cariche degli enti pubblici, dalla legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia) e dai relativi decreti attuativi. Ritiene inoltre che gli orientamenti espressi dal candidato al riguardo delle esigenze di riforma della legislazione delle aree protette sanciscono definitivamente un giudizio negativo sulla inopportunità che questi ricopra la carica di presidente di un'area protetta.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo evidenziando i requisiti scientifici e professionali del candidato, la cui competenza è attestata e riconosciuta dalla stima di cui egli gode nel contesto di riferimento.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Fabiola ANITORI (*AP-CpE-NCD*), BIANCO (*PD*) (in sostituzione della senatrice Puppato), Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*), Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*) (in sostituzione della senatrice NUGNES), CALEO (*PD*), DALLA ZUANNA (*PD*), IURLARO (*ALA-SCCLP*), MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), MARTINI (*PD*) (in sostituzione della senatrice Esposito), MORGONI (*PD*), Vilma MORONESE (*M5S*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Orellana), PEGORER (*Art.1-MDP*), SOLLO (*PD*) e VACCARI (*PD*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Giampiero Sammuri è approvata con 11 voti favorevoli, 1 contrario, 1 astensione e 1 scheda bianca.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Pollino (n. 119)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), facente funzione di relatore, illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente Parco nazionale del Pollino.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Fabiola ANITORI (*AP-CpE-NCD*), BIANCO (*PD*) (in sostituzione della senatrice Puppato), Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*), Rosetta Enza BLUNDO (*M5S*) (in sostituzione della senatrice NUGNES), CALEO (*PD*), DALLA ZUANNA (*PD*), IURLARO (*ALA-SCCLP*), MARINELLO (*AP-CpE-NCD*), MARTINI (*PD*) (in sostituzione della senatrice Esposito), MORGONI (*PD*), Vilma MORONESE (*M5S*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Orellana), PEGORER (*Art.1-MDP*), SOLLO (*PD*) e VACCARI (*PD*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Domenico Pappaterra, è approvata con 12 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta dello scorso 9 novembre;

considerate le proposte di modifica avanzate dalle Regioni nella richiamata Conferenza Unificata e, in particolare, quella volta ad armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone (articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992), con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema di decreto legislativo in esame, al fine di intervenire in maniera efficace nei confronti di alcune specie esotiche invasive;

considerato opportuno demandare il potere di irrogare le sanzioni amministrative introdotte dal provvedimento in esame al Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, potendosi avvalere il Ministero dell'ambiente per l'espletamento dei propri compiti, in ragione delle specifiche competenze ad esso attribuite dagli articoli 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.177 del 19 agosto 2016,;

considerato che le misure di eradicazione e di gestione delle specie esotiche invasive sono funzionali a ridurre gli impatti sugli *habitat* e le specie di interesse comunitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– al fine di armonizzare la legislazione vigente in materia di controllo e di eradicazione delle specie alloctone, di cui agli articoli 2, comma 2, e 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, con le disposizioni in materia di eradicazione rapida e di gestione previste dallo schema in esame, e consentire interventi efficaci nei confronti delle specie esotiche invasive, andrebbe inserita una disposizione che sostituisca il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 152 del 1992 con il seguente: «2. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la pubblica incolumità, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inappli-

cabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA, nonché delle guardie forestali e della polizia locale. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio»;

– allo scopo di demandare il potere di irrogare le sanzioni amministrative introdotte dal provvedimento in esame al Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, all'articolo 25, il comma 10 andrebbe sostituito dal seguente: «10. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla loro irrogazione provvede il Comando Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri»;

– in analogia a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 per gli interventi di eradicazione rapida, si ritiene opportuno aggiungere, in fine del comma 2 dell'articolo 22, il seguente periodo: «Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, e successive modificazioni».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria**301^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 11.**IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. COM (2017) 489 definitivo)**(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra la proposta in titolo, che ha ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e aggiorna le disposizioni della decisione-quadro 2001/413/GAI, contestualmente abrogandola. Le ragioni dell'intervento normativo in sede europea risiedono nella presenza di lacune normative che rendono in parte obsoleta la decisione-quadro, soprattutto per gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, e che consentono un'applicazione disomogenea tra gli Stati membri.

L'articolo 2 include tra le definizioni rilevanti quella delle valute virtuali. Sono definiti i reati di utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento (articolo 3), i reati preparatori all'utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento (articolo 4), i reati connessi ai sistemi di informazione (articolo 5), i reati relativi ai mezzi utilizzati per commettere i reati di frode (articolo 6), l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo (articolo 7), le sanzioni per le persone fisiche (articolo 8), la responsabilità e le sanzioni per le persone giuridiche (articoli 9 e 10). Gli articoli 11 e 12 recano disposizioni in materia di giurisdizione e di indagini, mentre gli articoli 13 e 14 si riferiscono allo scambio di informazioni e comunicazione di reato. Gli articoli 15 e 16 recano disposizioni in materia di assistenza alle vittime e in materia di prevenzione.

Per quanto concerne la base giuridica, essa è individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla fissazione a livello europeo di «*norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale*». Tra le «*sfere di criminalità*» richiamate espressamente dal Trattato figurano la «*contraffazione di mezzi di pagamento*», la «*criminalità informatica*» e la «*criminalità organizzata*». Il principio di sussidiarietà è rispettato, essendo correlato alla necessaria dimensione transazionale degli illeciti commessi mediante la frode dei mezzi di pagamento diversi dal contante. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, recando la proposta le sole disposizioni necessarie all'adeguamento delle misure vigenti in questo settore, alle nuove minacce.

La relatrice illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, osservando come non vi sia la necessità di attivare il meccanismo del freno di emergenza di cui all'articolo 83, paragrafo 3, del TFUE e come, in riferimento all'articolo 5, sia opportuno che venga precisato meglio cosa si intenda per «*ingiusto profitto*» a vantaggio dell'autore del reato o di terza persona, nonché quali ipotesi costituiscano le fattispecie di reato oggetto della normativa sanzionatoria, in riferimento al trasferimento di denaro, di valore monetario o di valute virtuali, operato attraverso «*l'interruzione o l'ostacolo al funzionamento di un sistema di informazione*» o «*l'alterazione dei dati informatici*».

La senatrice BOTTICI (M5S), in riferimento all'articolo 4, lettera b), della proposta, propone di estendere la punibilità della contraffazione o falsificazione di un mezzo di pagamento, non limitandola ai soli fini dell'utilizzazione fraudolenta. Propone altresì di collegare meglio la responsabilità prevista per le persone giuridiche dall'articolo 9 con la responsabilità diretta delle persone fisiche. Interviene, da ultimo, sulle ipotesi di competenza giurisdizionale previste dall'articolo 11, lettere a) e b), propugnandone un migliore coordinamento al fine di evitare possibili ipotesi di doppia punibilità.

Il senatore COCIANCICH (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, già istruito in seno alla Sottocommissione fase ascendente. Ritiene necessario definire con precisione le fattispecie punibili, soprattutto in riferimento alle criptovalute, in modo tale da rispettare, anche in sede europea, il principio di determinatezza dei reati. In merito alla responsabilità delle persone giuridiche, evidenzia come l'articolo 9 della proposta obblighi gli Stati membri a prevedere sanzioni per le persone giuridiche, collegate ai reati previsti dalla stessa proposta. Conseguentemente, il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva, dovrà adeguare le previsioni della legge n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La relatrice GINETTI (PD) precisa che l'utilizzazione fraudolenta di un mezzo di pagamento è già autonomamente sanzionata dall'articolo 3,

senza necessità quindi di intervenire sull'articolo 4. In relazione alla responsabilità delle persone giuridiche si associa a quanto ben evidenziato dal senatore Cociancich, mentre in riferimento ai rischi paventati sulla concorrenza di competenze giurisdizionali ai sensi dell'articolo 11 ritiene che la proposta ampli la possibilità di perseguire i reati, attraverso la necessaria cooperazione che le autorità di contrasto dovranno svolgere a livello di indagini e di interventi giurisdizionali.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza») (n. COM (2017) 477 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, illustra la proposta di regolamento in titolo, con cui si prevede di abrogare e sostituire il vigente regolamento (UE) n. 526/2013 sull'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza.

L'ENISA, istituita nel 2004, ha finora influito positivamente sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, senza, tuttavia, assumere pienamente quel ruolo di principale centro di competenza in Europa sulla materia. Ciò, sia per l'insufficiente dotazione di risorse rispetto all'ampiezza del mandato conferitole, sia perché l'ENISA rimane l'unica Agenzia dell'Unione europea istituita a tempo determinato (attualmente fino al 2020), limitandone la capacità di elaborare una visione a lungo termine e di assistere adeguatamente i portatori d'interesse.

La proposta prevede al titolo II (articoli da 3 a 42) di stabilire per l'Agenzia ENISA un mandato permanente, senza scadenza temporale, e di rivederne le competenze, per renderle più adatte al suo ruolo di punto di riferimento centrale per la cibersicurezza in Europa. In particolare, la proposta prevede un rafforzamento di quelle competenze in cui l'Agenzia ha dimostrato un chiaro valore aggiunto e in cui è necessario un nuovo impegno alla luce delle nuove priorità politiche e dei nuovi strumenti.

Al titolo III (articoli da 43 a 54), si prevede l'istituzione di un sistema unico europeo di certificazione della cibersicurezza, obbligatorio per tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di attestare la conformità di prodotti e servizi TIC a determinati requisiti di sicurezza informatica, con particolare riguardo alla loro capacità di resistere ad azioni volte a com-

promettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le relative funzioni e servizi.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché ad alcuni profili di merito relativi all'articolo 49 della proposta, che demanda a un atto di esecuzione il compito di stabilire la data in cui dovranno cessare di produrre effetti i sistemi nazionali di certificazione della cibersecurity, per i prodotti e i servizi TIC coperti dalla nuova certificazione europea, e ad al conferimento alla Commissione europea di deleghe di potere ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver rilevato come nella versione italiana della proposta vi siano alcune imprecisioni rispetto alla versione inglese, evidenzia alcuni punti suscettibili di un'attenta considerazione. Innanzitutto, andrebbero precisate le modalità di designazione dei componenti del comitato esecutivo di cui all'articolo 18. In secondo luogo, andrebbero precisate le modalità di nomina dei rappresentanti della Commissione europea nel Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 13. In terzo luogo, osserva come sembri eccessivo prevedere la partecipazione dei membri del gruppo permanente dei portatori di interesse alle riunioni del Consiglio di amministrazione (articolo 16, paragrafo 4). In quarto luogo, è motivo di preoccupazione che il bilancio dell'Agenzia sia alimentato anche dai contributi dei Paesi terzi che partecipano ai suoi lavori (articolo 27). In quinto luogo, non è più richiesto che i Paesi terzi con cui l'Agenzia può collaborare debbano applicare gli atti giuridici dell'Unione. Da ultimo, non è chiara la data di abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 526/2013.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva come la regolamentazione oggi vigente non preveda una clausola sulla valutazione esterna periodica dell'Agenzia, carenza cui provvede la proposta in esame.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie le osservazioni formulate in riferimento agli articoli 16 e 27 della proposta e riformula di conseguenza lo schema di osservazioni presentato.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (n. COM (2017) 571 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, illustra l'atto in titolo che prevede modifiche al codice frontiere Schengen, finalizzate a prolungare il periodo temporale di ripristino dei controlli alle frontiere interne dell'Unione europea e a introdurre, al contempo, garanzie procedurali più rigorose, al fine di fare fronte in modo più adeguato alle nuove sfide di sicurezza per l'Europa.

In particolare, la proposta prevede: di aumentare fino a sei mesi i termini relativi alla durata dei controlli alle frontiere interne, che lo Stato membro può ripristinare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna; di introdurre l'obbligo di presentare una valutazione dettagliata del rischio, al fine di dimostrare l'*extrema ratio* del ripristino dei controlli; di introdurre un obbligo di coordinamento tra lo Stato membro che ripristina il controllo e lo Stato o gli Stati membri con cui condivide le frontiere interne oggetto del ripristino; modifiche alle procedure di consultazione; di introdurre la possibilità per gli Stati membri di prolungare in via eccezionale la durata dei controlli per ulteriori periodi di sei mesi, rinnovabili tre volte (per un periodo complessivo ulteriore di due anni). La predetta proroga di ulteriori due anni, prevista dal nuovo articolo 27-bis, si affianca a quella già vigente, di pari durata, prevista dall'articolo 29 del Codice.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità. Quest'ultimo in particolare è rispettato poiché l'aumento dei termini previsti per il ripristino dei controlli alle frontiere è controbilanciato da procedure più dettagliate, che assicurano maggiore trasparenza e maggiore controllo sulle decisioni di ripristino.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) evidenzia criticamente come la proposta in esame rischi di applicarsi, in modo quasi esclusivo, a Stati membri che confinano con il territorio italiano. In tal senso, quindi, traspare una sostanziale sfiducia nelle capacità dello Stato italiano di gestire in maniera efficace i fenomeni migratori, con i correlati movimenti secondari evocati nella proposta. Questa, a suo avviso, è la reale portata normativa dell'atto oggi all'esame, relativamente al quale vanno stigmatizzate alcune locuzioni eccessivamente eufemistiche. Non è infatti possibile che i rilevanti problemi causati dai flussi migratori siano descritti nella proposta come «sfide» per gli Stati dell'Unione europea, tale ultimo termine evocando una dimensione edulcorata rispetto ai rilevanti e complessi problemi collegati alla lotta al terrorismo e alla gestione dei fenomeni migratori.

Inoltre, il periodo massimo di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, aumentabile sino a quattro anni, rischia di mettere in serio pericolo il principio della libera circolazione. Esprime quindi la sua delusione per la deriva assunta dall'Unione europea. Preannuncia il suo voto di astensione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva come il vero obiettivo della proposta all'odierno esame sia il contrasto ai movimenti secondari di migranti tra gli Stati membri. Ritiene quindi necessario un serio approfondimento sulla proposta, anche in vista del successivo *iter* presso il legislatore europeo. È evidente, peraltro, che il tema delle frontiere interne è strettamente collegato a quello della distribuzione dei migranti.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea criticamente l'eccessivo ampliamento dei termini massimi per il ripristino dei controlli alle frontiere interne, che mettono a rischio il futuro dell'area Schengen

La senatrice GINETTI (*PD*) evidenzia come in molti Stati membri sia avvertita la necessità di una maggiore sicurezza, da garantire anche mediante il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Osserva peraltro come la proposta assicuri una più marcata proceduralizzazione delle modalità di ripristino dei controlli alle frontiere, che non saranno più nelle esclusive competenze degli Stati membri. Ritiene inoltre che il tema trattato con la proposta in esame sia inscindibilmente connesso con il cosiddetto Accordo di Dublino, sui cui è recentemente intervenuta una chiara presa di posizione del Parlamento europeo. I due punti devono pertanto essere discussi e decisi in parallelo.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), pur apprezzando la proceduralizzazione del ripristino dei controlli alle frontiere interne effettuata dalla proposta, lamenta come le politiche dell'Unione europea stiano arretrando rispetto alle prospettive di una maggiore integrazione. La previsione di un termine massimo quadriennale, infatti, svuota sostanzialmente di contenuto la libera circolazione nell'area Schengen, in chiave diametralmente opposta rispetto alla visione preferibile di Unione europea, basata su valori condivisi e ideali comuni. Sarebbe importante che questa Commissione sottolineasse con forza tale punto.

Il senatore AMIDEI (*Misto*), nel preannunciare il suo voto di astensione, ritiene necessario apportare sostanziali modifiche alla proposta.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), intervenendo in sede di replica, evidenzia come la fissazione del termine massimo quadriennale, previsto per il ripristino dei controlli alle frontiere interne, si associ ad una modulazione della casistica più rigorosa e proceduralizzata. Non c'è più infatti un comportamento automatico degli Stati membri, che possono da soli re-

stringere la libera circolazione. Sottolinea ancora l'importanza della revisione del sistema di Dublino, così come recentemente deliberato dal Parlamento europeo. Osserva infine come molti Stati membri potrebbero essere interessati dall'applicazione della proposta e non solo quelli confinanti con l'Italia. Ritiene da ultimo importante evidenziare nello schema di osservazioni da lui predisposto, che riformula di conseguenza, come la proposta, da una prospettiva di opportunità politica, non sembra porsi nella direzione di un approccio adeguato al fenomeno delle migrazioni.

Il Presidente CHITI condivide l'ultima notazione formulata dal relatore.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato dal relatore, allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,15.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2017) 489 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione Politiche dell'Unione europea, esaminata la proposta in titolo,

considerato che essa ha ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e aggiorna le disposizioni della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, contestualmente abrogandola. Le ragioni dell'intervento normativo in sede europea risiedono nella presenza di lacune normative che rendono in parte obsoleta la decisione-quadro, soprattutto per gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, e che consentono un'applicazione disomogenea tra gli Stati membri. In particolare: sono puniti in maniera differente alcuni reati commessi con determinati mezzi di pagamento, come quelli virtuali, nonché gli atti preparatori alle frodi. Inoltre, per alcuni reati non è possibile svolgere efficacemente le indagini e le azioni penali e, pertanto, le nuove disposizioni intendono rafforzare la cooperazione giuridica di polizia nonché la cooperazione con le autorità di contrasto. La normativa vigente presenta, inoltre, lacune anche rispetto agli strumenti di prevenzione di tali reati;

rilevato, in particolare, che:

– l'articolo 2 include tra le definizioni rilevanti quella delle valute virtuali. Tale definizione corrisponde a quella prevista dalla proposta COM(2016) 450, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

– sono definiti i reati di utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento (articolo 3), i reati preparatori all'utilizzazione fraudolenta di mezzi di pagamento (articolo 4), i reati connessi ai sistemi di informazione (articolo 5), i reati relativi ai mezzi utilizzati per commettere i reati di frode (articolo 6), l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo (articolo 7), le sanzioni per le persone fisiche (articolo 8), la responsabilità e le sanzioni per le persone giuridiche (articoli 9 e 10);

– gli articoli 11 e 12 recano disposizioni in materia di giurisdizione e di indagini, mentre gli articoli 13 e 14 si riferiscono allo scambio di informazioni e comunicazione di reato;

– gli articoli 15 e 16 recano disposizioni in materia di assistenza alle vittime e in materia di prevenzione;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

ritenuto che:

– la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla fissazione a livello europeo di «*norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale*». Tra le «*sfere di criminalità*» richiamate espressamente dal Trattato figurano la «*contraffazione di mezzi di pagamento*», la «*criminalità informatica*» e la «*criminalità organizzata*»;

– il principio di sussidiarietà è rispettato, essendo correlato alla necessaria dimensione transazionale degli illeciti commessi mediante la frode dei mezzi di pagamento diversi dal contante, il più delle volte utilizzati in transazioni *online* e in cui è quindi difficile apprezzare la localizzazione in un solo Stato membro. Del resto, la necessità di un'azione europea è già insita nella vigenza ultradecennale della direttiva 2001/413/GAI, che viene abrogata. Inoltre, prevedere una dimensione europea per tali illeciti impedisce alla criminalità organizzata di sfruttare il fatto che in talune giurisdizioni vi siano sanzioni più miti o addirittura non vi siano sanzioni;

– il principio di proporzionalità è anch'esso rispettato, recando la proposta le sole disposizioni necessarie all'adeguamento delle misure vigenti in questo settore, alle nuove minacce;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica utilizzata dalla Commissione consente agli Stati membri l'utilizzo del «freno di emergenza» previsto dall'articolo 83, paragrafo 3, del TFUE. In base a tale previsione, se un membro del Consiglio ritiene che la proposta normativa che fissa le norme minime in materia penale «*incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale*», può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tale caso, la procedura viene sospesa.

La procedura del «freno d'emergenza» è declinata, sul piano interno, mediante l'articolo 12 della legge n. 234 del 2012, in base al quale, il rappresentante dell'Italia nel Consiglio UE «*è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso*». Peraltro, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta alle Camere, «*il Governo può esprimere un voto favorevole ... anche in mancanza della pronuncia parlamentare*»;

Nel merito della proposta, non si ritiene di dover richiedere l'attivazione del meccanismo del freno di emergenza, in quanto le disposizioni previste appaiono coerenti con l'ordinamento giuridico penale italiano, che assegna un ruolo fondamentale alla prevenzione e alla repressione dei reati di frode.

– in riferimento all'articolo 5 della proposta, concernente i reati connessi ai sistemi di informazione, si ritiene opportuno che venga chia-

rito e sia precisato meglio cosa si intenda per «*ingiusto profitto*» a vantaggio dell'autore del reato o di terza persona, nonché quali ipotesi costituiscano le fattispecie di reato oggetto della normativa sanzionatoria, in riferimento al trasferimento di denaro, di valore monetario o di valute virtuali, operato attraverso «*l'interruzione o l'ostacolo al funzionamento di un sistema di informazione*» o «*l'alterazione dei dati informatici*».

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2017) 477 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento prevede di abrogare e sostituire il vigente regolamento (UE) n. 526/2013 sulla cibersicurezza, al fine di:

- accrescere le capacità e la preparazione degli Stati membri e delle imprese sulla sicurezza informatica;
- migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE;
- aumentare le capacità dell'UE in materia, per integrare l'azione degli Stati membri, soprattutto in caso di crisi informatiche transfrontaliere:
 - rafforzare la consapevolezza di cittadini e imprese sulla cibersicurezza;
 - rafforzare la fiducia dei consumatori e degli utenti, nel mercato unico digitale e nell'innovazione digitale, attraverso una maggiore trasparenza sulle caratteristiche di cibersicurezza dei prodotti e dei servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
 - evitare la frammentazione dei sistemi di certificazione dei prodotti e servizi TIC, e dei relativi requisiti di sicurezza e criteri di valutazione, tra i diversi Stati membri e settori di attività;

considerato che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (ENISA), istituita nel 2004, ha finora influito positivamente – come risulta dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta – sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, senza, tuttavia, assumere pienamente quel ruolo di principale centro di competenza in Europa sulla materia. Ciò, sia per l'insufficiente dotazione di risorse rispetto all'ampiezza del mandato conferitole, sia perché l'ENISA rimane l'unica agenzia dell'UE istituita a tempo determinato (attualmente fino al 2020), limitandone la capacità di elaborare una visione a lungo termine e di assistere adeguatamente i portatori d'interesse;

rilevato che la proposta prevede al titolo II (articoli da 3 a 42) di stabilire per l'Agenzia ENISA un mandato permanente, senza scadenza temporale, e di rivederne le competenze, per renderle più adatte al suo ruolo di punto di riferimento centrale per la cibersicurezza in Europa. In particolare, la proposta prevede un rafforzamento di quelle competenze

in cui l’Agenzia ha dimostrato un chiaro valore aggiunto e in cui è necessario un nuovo impegno alla luce delle nuove priorità politiche e dei nuovi strumenti, nei seguenti settori:

- sviluppo e attuazione delle politiche dell’UE;
- rafforzamento delle capacità delle autorità nazionali e dell’UE;
- condivisione delle conoscenze, per mettere in comune le informazioni in materia di cibersicurezza provenienti dalle istituzioni, agenzie e organismi dell’UE e nazionali;
- normazione e certificazione dei prodotti e servizi TIC, per stabilire un sistema europeo unico, riconosciuto in tutti gli Stati membri;
- ricerca e innovazione;
- gestione operativa delle crisi;

rilevato, inoltre, che la proposta prevede al titolo III (articoli da 43 a 54) l’istituzione di un sistema unico europeo di certificazione della cibersicurezza, obbligatorio per tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di attestare la conformità di prodotti e servizi TIC a determinati requisiti di sicurezza informatica, con particolare riguardo alla loro capacità di resistere ad azioni volte a compromettere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le relative funzioni e servizi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure volte al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché il duplice obiettivo di aumentare la sicurezza informatica e di superare la frammentazione dei sistemi di certificazione della cibersicurezza di prodotti e servizi TIC non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, considerata la natura transnazionale del settore e l’imprescindibile interdipendenza tra le reti e i sistemi di informazione;

anche il principio di proporzionalità appare rispettato poiché le modifiche proposte sembrano congrue rispetto a quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Resta, tuttavia, perplessità l’articolo 49 della proposta, che demanda a un atto di esecuzione, adottato dalla Commissione europea con l’assistenza di un comitato istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 («che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione»), il compito di stabilire la data in cui dovranno cessare di produrre effetti i sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza, per i prodotti e i servizi TIC coperti dalla nuova certificazione europea. Si tratta di un elemento normativo che incide su realtà produttive nazionali e che dovrebbe essere maggior-

mente definito a livello legislativo mediante il procedimento normativo ordinario, che assicura maggiore certezza giuridica agli operatori nazionali del settore. In ogni caso, l'articolo 49 prevede la vigenza dei certificati già rilasciati dai sistemi nazionali di certificazione fino alla loro scadenza naturale.

Per quanto riguarda il conferimento alla Commissione europea di deleghe di potere ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, sebbene al considerando n. 63 queste siano esplicitamente evocate con il fine di specificare ulteriori criteri per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, non se ne riscontra la presenza all'interno dell'articolato della proposta. Sarebbe, pertanto, opportuno sopprimere tale premessa.

Infine, in considerazione della necessità di preservare l'indipendenza e la libertà d'azione dell'Agenzia, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della previsione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, secondo cui i membri del Gruppo permanente di portatori di interesse possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ancorché solo su invito e senza diritto di voto.

Per lo stesso motivo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della previsione di cui all'articolo 27, lettera e), secondo cui l'Agenzia può ricevere contributi dai Paesi terzi con cui ha concluso accordi di collaborazione, senza peraltro richiedere ad essi l'adozione e applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia, come prevede il vigente articolo 30 del regolamento (UE) 526/2013.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2017) 571 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione, esaminata la proposta in titolo,

considerato che essa prevede modifiche al codice frontiere Schengen, finalizzate a prolungare il periodo temporale di ripristino dei controlli alle frontiere interne dell'Unione europea e a introdurre, al contempo, garanzie procedurali più rigorose, al fine di fare fronte in modo più adeguato alle nuove sfide di sicurezza per l'Europa;

considerato, in particolare, che la proposta prevede:

– di aumentare i termini di cui all'articolo 25 del Codice frontiere Schengen, relativi alla durata dei controlli alle frontiere interne dell'UE, che lo Stato membro può ripristinare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In particolare, si mantiene il periodo di 30 giorni e si aumenta la possibilità di proroga, nel caso in cui la minaccia perduri, dagli attuali 30 giorni a sei mesi, per un totale comunque non superiore a un anno, rispetto agli attuali sei mesi complessivi;

– di introdurre, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 27, l'obbligo, a carico dello Stato membro che intende ripristinare un controllo di frontiera, di presentare una valutazione dettagliata del rischio, al fine di dimostrare l'*extrema ratio* del ripristino dei controlli, come misura di ultima istanza, in quanto non è stato possibile adottare misure alternative in grado di rispondere efficacemente alla minaccia individuata;

– di introdurre un obbligo di coordinamento tra lo Stato membro che ripristina il controllo e lo Stato o gli Stati membri con cui condivide le frontiere interne oggetto del ripristino. Tale coordinamento deve anche essere oggetto della predetta relazione di valutazione dei rischi;

– modifiche alle procedure di consultazione, di cui al comma 5 dell'articolo 27 del Codice, stabilendo che queste siano condotte dalla Commissione europea, con lo Stato membro che intende ripristinare i controlli e gli altri Stati interessati, e che queste abbiano ad oggetto la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, e le modalità della reciproca cooperazione fra gli Stati membri. I risultati di tali consultazioni devono essere tenuti nella massima considerazione da parte dello Stato membro che intende ripristinare i controlli;

– di introdurre il nuovo articolo 27 bis, che consente agli Stati membri di prolungare in via eccezionale la durata dei controlli per ulteriori periodi di sei 6 mesi, rinnovabili tre volte (per un periodo compless-

sivo ulteriore di due anni), nel caso in cui la stessa minaccia perduri oltre l'anno consentito e qualora lo Stato abbia adottato misure nazionali eccezionali come per esempio la dichiarazione dello stato di emergenza. Tale proroga potrà essere adottata solo se il Consiglio UE abbia espresso una raccomandazione favorevole in tal senso, previo parere della Commissione europea.

La predetta proroga di ulteriori due anni, prevista dal nuovo articolo 27 bis, si affianca a quella già vigente, di pari durata, prevista dall'articolo 29 del Codice nel caso eccezionale in cui il funzionamento globale dello spazio Schengen sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne dell'Unione;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del TFUE, che prevede la procedura ordinaria per adottare le misure riguardanti «l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne»;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di far fronte alle aggravate minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza interna dell'Unione, caratterizzate dall'aumento della pressione migratoria e dei movimenti secondari dei migranti (interne all'UE) e dall'aumento delle attività terroristiche transfrontaliere, richiede un adeguamento delle procedure relative al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne dell'Unione, attraverso un atto legislativo europeo;

il principio di proporzionalità appare anch'esso rispettato poiché l'aumento da sei mesi a un anno della possibilità di ripristinare i controlli ai confini interni, prorogabile con ulteriori due anni in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, è controbilanciato da procedure più dettagliate, che assicurano maggiore trasparenza e maggiore controllo sulle decisioni di ripristino.

Anche l'intervallo del periodo di proroga, che passa dagli attuali 30 giorni a sei mesi, sembra essere sufficientemente bilanciato dall'aggravio delle procedure, che prevedono – anche per ciascuna proroga semestrale – la presentazione della valutazione dei rischi, comprensiva di una valutazione degli effetti del periodo semestrale già svolto e del coordinamento effettuato con gli Stati interessati.

Inoltre, l'estensibilità a ulteriori due anni, di cui all'articolo 27 bis, si affianca ai due anni già previsti dall'articolo 29 del Codice, nel caso eccezionale in cui il funzionamento globale dello spazio Schengen sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne, norma che è stata da ultimo applicata per consentire il ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Germania, Dani-

marca, Svezia e Norvegia, per un periodo conclusosi l'11 novembre scorso.

Tuttavia, da una prospettiva di opportunità politica, la proposta non sembra porsi nella direzione di un approccio adeguato al fenomeno delle migrazioni, che non può prescindere da una revisione profonda del sistema di Dublino e in particolare del principio dello Stato di primo approdo, come confermato anche dall'approvazione, il 16 novembre scorso, da parte del Parlamento europeo, delle modifiche alla proposta di regolamento sui criteri di determinazione dello Stato competente (COM(2016) 270). La proposta in titolo, infatti, sebbene riduca il grado di unilateralità nelle decisioni di ripristino dei controlli di frontiera, prevede anche un'estensione temporale di tali controlli, che rappresenta un consolidamento di una situazione di perdurante violazione del principio di solidarietà, nei confronti degli Stati su cui grava gran parte della pressione migratoria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie

C. 4741 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera sul disegno di legge C. 4741 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 25 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Premette che, trattandosi di una provvedimento dal contenuto composito, si soffermerà sui soli aspetti di maggiore rilievo ai fini delle competenze della Commissione.

L'articolo 1, comma 11-*quater*, inserito dal Senato, estende i termini per disciplinare, da parte delle Regioni e degli enti locali, la definizione

agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

L'articolo 1-*bis*, inserito dal Senato, aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo di Collesalveti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter*, al fine di introdurre misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia. Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 2-*bis* reca una nutrita serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel D.L. n. 189/2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi.

L'articolo 2-*ter* prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni per il 2017 e 15 milioni per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.

L'articolo 3 estende ulteriormente, dal 1° gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto *split payment*), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 10 innalza da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L'articolo 13-*bis* detta una specifica disciplina volta a regolare le concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse-Gorizia, che risultano scadute. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016.

L'articolo 15, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, introdotti dal Senato, assegna alla Regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa, individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 15-*quater*, introdotto dal Senato, reca una autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1). Si prevede poi il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019» (comma 2).

L'articolo 17-*quater* apporta una serie di modifiche alla disciplina (dettata dall'art. 41-bis del D.L. 50/2017) relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche. La principale modifica consiste nell'ampliamento del campo di applicazione, al fine di includervi un maggior numero di comuni e fare riferimento alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento di adeguamento antisismico di immobili pubblici di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. In ragione di tale estensione viene aumentata di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2019) l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi medesimi (comma 1). Ulteriori modifiche riguardano, tra l'altro, i criteri di priorità per la quantificazione del contributo, nonché l'introduzione di un tetto massimo (per gli anni 2018-2019) alla misura del singolo contributo erogabile e di una disciplina di dettaglio delle richieste di contributo. L'articolo interviene altresì ad integrare i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti (comma 3), a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie (comma 4), nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il *project review* delle infrastrutture prioritarie (comma 5).

L'articolo 17-*quinquies*, approvato al Senato, dispone, con effetti retroattivi, una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo.

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziati del Fondo sanitario nazionale, previa sottoscrizione di intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. Le risorse sono da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogeneico (comma 1, lett. *a*)), per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, lett. *b*)) e a 11 milioni, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (comma 1, lettera *b-bis*)). Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione delle strutture citate. Il comma *2-bis* reca una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.

L'articolo 18-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 per le Regioni e Province autonome presso cui sono già istituite anagrafi vaccinali.

L'articolo 18-*quinqüies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.

L'articolo 19-*undecies* autorizza un contributo di 1 milione di euro in favore della Regione Lombardia per favorire la candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

L'articolo 20, comma *7-bis*, reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche

C. 4679, approvata dal Senato

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione della Camera, sul testo della proposta di legge C. 4679, recante «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche», approvata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 1° febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Richiamando brevemente il contenuto della proposta di legge, ricorda che essa reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.

Il provvedimento si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica – in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in accordo con la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) e con il decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – riconosce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.

L'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità.

L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, di principi di accessibilità universale e volti all'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva.

L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica.

L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria.

L'articolo 7 è volto a favorire inclusione lavorativa delle persone sorde.

L'articolo 8 definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino.

L'articolo 9 definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi.

L'articolo 10 impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali.

L'articolo 11 prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi.

L'articolo 12 amplia i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.

L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

S. 438 Rizzotti

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che l'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia, di cui viene fornita una spe-

cifica definizione, nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare.

L'articolo 2 introduce il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, che è punito con la reclusione fino ad un anno per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a tali pratiche, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni qualora il delitto sia commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere.

L'articolo 3 prevede la definizione – da parte dello Stato, delle Regioni e Province autonome e del Servizio sanitario nazionale – di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, con la finalità di prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi nazionali e regionali sono mirati a perseguire specifici obiettivi recati al comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni).

Ad un decreto del Ministro dell'interno è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto (comma 3).

L'articolo 4 dispone che le Regioni e le Province autonome attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, indichino alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per perseguire determinate finalità riguardanti: la formazione e l'aggiornamento professionali; la prevenzione delle complicanze ed il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime. Nel far ciò, Regioni e Province autonome sono chiamate a tener conto «dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento» del parere dell'Istituto superiore di sanità.

Per la realizzazione di tali interventi, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presidi accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici controlli concordati a livello nazionale.

Con specifico riferimento alle iniziative per la prevenzione e cura delle malattie in esame (di cui agli articoli 3 e 4), segnala che, rispetto

al momento in cui è stato presentato e avviato l'esame del disegno di legge in esame, è intervenuto il documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione», approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome lo scorso 22 giugno. Si tratta di un documento che è il frutto dell'attività di un apposito tavolo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute e composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni, delle aziende sanitarie, di università, associazioni di settore. Trattandosi di un atto che contiene indirizzi che incidono su ambiti oggetto del provvedimento in esame, appare opportuno che quest'ultimo ne tenga conto.

Più in generale, con riguardo all'«atto di indirizzo e coordinamento» – che, ai sensi dell'articolo 4, deve stabilire «criteri» e «metodologie» di cui devono tener conto le Regioni e le Province autonome al fine di indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per le finalità ivi richiamate – appare necessario specificare che esso deve essere adottato (almeno per gli aspetti non coperti dalle predette Linee di indirizzo) previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.

L'articolo 6 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 8,25.

ALLEGATO 1

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie
(C. 4741 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 4741, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie»;

richiamato il proprio parere espresso in data 25 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

considerato che:

– il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;

– il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

– sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della «tutela della concorrenza» nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del

2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);

considerato che:

– l'articolo 19-*undecies* autorizza in favore della regione Lombardia un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017, al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

– in data 20 novembre 2017, la predetta sede è stata assegnata, a seguito di sorteggio, alla città di Amsterdam;

rilevato che:

– l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 32,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni «sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017», demandando ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (art. 18, comma 2);

– la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lett. *m*), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

– in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;

valutato favorevolmente l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 20, comma 7-*bis*, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione

delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale;

b) all'articolo 19-*undecies*, si valuti l'opportunità di individuare una diversa finalità del contributo alla Regione Lombardia, volta in ogni caso a promuovere la competitività internazionale della città di Milano.

ALLEGATO 2

**Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con
disabilità uditiva in genere e sordocieche
(C. 4679, approvata dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4679, recante «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche», approvata dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 1° febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a tutelare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e a promuovere gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, nonché la piena inclusione sociale delle persone affette dalle richiamate disabilità;

rilevato, altresì, che le disposizioni recate nel provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alle materie «istruzione», «professioni» e «tutela della salute», di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

sottolineato che il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'adozione dei regolamenti governativi di attuazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(S. 438 Rizzotti)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

– esaminato il disegno di legge S. 438, recante «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare»;

rilevato che il contenuto del provvedimento:

– è prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*) e *m*), Cost) e alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

– incide altresì sulle materie «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *h*), Cost.), e «istruzione professionale», di competenza esclusiva regionale (art.117, quarto comma, Cost.);

preso atto in particolare dell'articolo 3, che, ai commi 1 e 2, prevede la definizione di interventi nazionali e regionali finalizzati alla diagnosi precoce, al miglioramento delle modalità di cura, alla prevenzione delle complicanze, all'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative, all'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione, all'aggiornamento professionale del personale sanitario e scolastico, alla predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni;

preso altresì atto che, ai sensi dell'articolo 4, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei in materia di formazione e aggiornamento professionali, di prevenzione delle complicanze, di *test* diagnostici e di controllo, tenendo a tal fine conto «dei criteri e

delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento»;

considerato che:

rispetto al momento della presentazione e dell'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo, è stato successivamente approvato (lo scorso 22 giugno), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione»;

si tratta di un documento di indirizzo che costituisce un punto di riferimento per l'organizzazione dei servizi regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si tenga conto, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, dei contenuti delle Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni;

2) si specifichi che l'«atto di indirizzo e coordinamento» che, ai sensi dell'articolo 4, reca «criteri» e «metodologie» – di cui devono tener conto le Regioni e le Province autonome al fine di indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per le finalità ivi richiamate – debba essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (quanto meno per gli aspetti non coperti dalle predette Linee di indirizzo).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio LAINATI

Intervengono, per l'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, il presidente, Francesco RUTELLI, la presidente dei produttori, Francesca CIMA, e la dottoressa Francesca MEDOLAGO ALBANI; per Appello Donne e media, la promotrice, Gabriella CIMS, e la dottoressa Sonia ALBANESE.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'ANICA-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Francesco RUTELLI, *presidente dell'ANICA-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA (M5S), le deputate Lorenza BONACCORSI (PD) e Dalila NESCI (M5S) e il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD).

Francesco RUTELLI, *presidente dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, Francesca CIMA, *presidente dei produttori dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, e Francesca MEDO-LAGO ALBANI, *dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Appello Donne e media

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto di servizio 2018-2022.

Gabriella CIMS, *promotrice dell'Appello Donne e media* e Sonia ALBANESE, *di Appello Donne e media*, svolgono distinte relazioni.

Prende la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (M5S), cui risponde Gabriella CIMS, *promotrice dell'Appello Donne e media*.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

indi del Vice Presidente

Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione dell'Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla *web tv* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Susanne Marianne WASUM-RAINER, *ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde l'ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*) e Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, e la senatrice Nadia GINETTI (*PD*).

Risponde l'ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo alcune richieste di precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, del senatore Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*) e del deputato Giovanni FALCONE (*PD*), l'ambasciatrice Susanne Marianne WASUM-RAINER risponde a più riprese, completando il suo intervento.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Wasum-Rainer, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 22 novembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Sandro Fabbri, fisico, esperto di gestione di rifiuti radioattivi.

(La Commissione prende atto)

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda la figura dell'ingegnere Roberto Mezzanotte, consulente della Commissione, scomparso lo scorso 14

novembre all'età di 70 anni. Di lui ripercorre la brillante carriera svolta nell'Ispra, nell'Anpa e nell'Enea, oltre i numerosi incarichi svolti in diversi ambiti istituzionali e le svariate pubblicazioni. Ne sottolinea l'impegno e la dedizione nello svolgimento delle sue attività, dove si è sempre distinto non solo per la straordinaria competenza e la correttezza istituzionale, ma anche per il tratto umano, che ha connotato tutta la sua azione.

Tutte queste ragioni rendono più amara la sua scomparsa, contribuendo però a rendere vivo il ricordo di una persona che è stata un degnissimo rappresentante istituzioni nazionali presso le quali ha prestato i propri servizi.

Nel celebrarne il ricordo, fa presente che la presidenza ha già fatto pervenire alla famiglia, a nome di tutta la Commissione, i sensi più sinceri della vicinanza e della partecipazione.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio)

La seduta termina alle ore 14,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria
337^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Claudio CLEMENTE, direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Vittorio TUSINI COTTAFVI, vice direttore, e dal dottor Alfredo TIDU, capo del Servizio operazioni sospette. Il dottor CLEMENTE svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il Vice Presidente Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e MARTON (*M5S*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 18,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Atto n. 455

(Rinvio del seguito dell'esame)

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non è ancora stato trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza unificata. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmesso il parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica

Atto n. 474

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere scade il 9 gennaio 2018, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono in distribuzione.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*), *relatore*, ricorda che lo schema in esame è stato adottato sulla base dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, che delega all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione, tra le altre, della normativa sui controlli in materia di produzione biologica, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. Il provvedimento costituisce anche l'attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per la definizione della disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea. Infatti, in base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, il provvedimento si rende necessario per adeguare compiutamente l'ordinamento interno al vigente regolamento europeo in materia, cioè il regolamento (CE) n. 834/2007; tale regolamento aveva avuto finora solo attuazione parziale con due decreti del Ministro delle politiche agricole del 16 febbraio 2012 e del 20 dicembre 2013.

Segnala che, in questo quadro, il provvedimento delinea un sistema fondato sullo svolgimento dei controlli sulle produzioni biologiche da parte di enti privati accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea e autorizzati dal Ministero delle politiche agricole. Vengono anche disciplinati gli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori del settore nonché le fattispecie di violazione e le relative sanzioni, sia per gli organismi di controllo sia per gli operatori del settore.

Nel soffermarsi sugli aspetti di interesse per la Commissione per la semplificazione, rileva che il comma 2 dell'articolo 1 precisa che ogni successivo intervento normativo incidente sul provvedimento andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nel medesimo. Al riguardo, segnala che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate». Potrebbe pertanto risultare opportuno richiamare il citato articolo 13-*bis*, fermo restando che la disposizione potrebbe essere anche espunta perché ultronea.

L'articolo 2, inoltre, nel recare le definizioni necessarie per il provvedimento, qualifica, al comma 1, lettera e), gli organi di controllo in modo parzialmente difforme rispetto alla definizione presente nel regolamento CE n. 834/2007 (art. 2 lettera p). Infatti il provvedimento in esame definisce gli organi di controllo come ente terzo che effettua ispezioni e certificazioni «sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione» di prodotti biologici; il regolamento dell'Unione europea fa invece più in generale riferimento alle attività nel settore della produzione biologica. Al riguardo, come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ritiene opportuno allineare la definizione presente nello schema con quella contenuta nel regolamento CE n. 834/2007. Ciò ferma restando l'esigenza di una più ampia riflessione sull'effettiva necessità di introdurre nel testo un articolo relativo alle definizioni, in quanto queste potrebbero

essere superate da future modifiche delle definizioni nei regolamenti dell'Unione europea, che, come è noto, sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno, generando dubbi interpretativi.

Indica poi che l'articolo 5 classifica le tipologie di violazione che gli organismi di controllo sono chiamate ad accertare in infrazioni, irregolarità e inosservanze. In proposito, rileva che risulta non chiara e di non facile applicazione la definizione delle inosservanze come «infrazioni di lieve entità» di cui al comma 8.

Ritiene quindi di particolare rilievo il comma 2 dell'articolo 11. Tale disposizione prevede che in caso di più violazioni, con più azioni o omissioni, della stessa disposizione del provvedimento da parte dello stesso soggetto e in esecuzione del medesimo disegno, si applichi la sanzione più grave, aumentata sino al triplo. Al riguardo, rileva che, come segnalato dal Consiglio di Stato, la disposizione sembra applicare il principio del c.d. «cumulo giuridico» delle pene (in base al quale si applica appunto la pena più grave aumentata sino al triplo), solitamente utilizzato per le sanzioni penali. Per le sanzioni amministrative, come sono quelle in esame, l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede invece l'applicazione di questo principio solo in assenza della possibilità di ricondurre le diverse violazioni al medesimo disegno e cioè di configurare il cd. «illecito amministrativo continuato», dovendosi intendere che in presenza di un «illecito amministrativo continuato» si dovrà applicare il «cumulo materiale» cioè sommare le diverse sanzioni. Ritiene pertanto opportuno valutare, in un'ottica di coerenza sistematica, l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 11 in modo da applicare il principio del «cumulo materiale» delle sanzioni anziché quello del «cumulo giuridico».

Segnala in conclusione, al fine di una migliore formulazione del testo e di correggere alcuni errori materiali, l'opportunità di prendere in considerazione alcune ulteriori disposizioni. L'articolo 5, comma 2, contiene un rinvio al regolamento CE n. 834/2007 che appare incongruo: si prevede infatti che il documento giustificativo per l'identificazione dell'operatore nel settore dell'agricoltura biologica sia compilato dagli organismi di controllo come previsto dall'articolo 37 paragrafo 2, del Regolamento; tuttavia tale ultima disposizione fa riferimento non al documento giustificativo ma alle modalità di funzionamento del comitato europeo di regolamentazione per la produzione biologica. L'articolo 8, comma 1, lettera e), fa riferimento ai requisiti minimi del personale «previsti dall'allegato 1», mentre tali requisiti sono indicati dall'allegato 2. L'articolo 8, comma 2, lettera e) fa riferimento ai criteri di rotazione degli ispettori indicati al «numero 5 della lettera a) dell'allegato 2» mentre tali criteri sono indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Bruno TABACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,30.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta

(Seguito dell'esame e rinvio)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta, comunicando che nella seduta odierna illustrerà il capitolo riguardante i nessi tra la vicenda Moro e il più ampio contesto dei rapporti tra l'Italia e il Medio Oriente, che è stato già oggetto della precedente relazione alle Camere.

Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, anche per consentire di citare estesamente documentazione ancora classificata.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 23.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 22 novembre 2017

**Plenaria
17^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
CASINI*

La seduta inizia alle ore 10,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Procura di Milano ha trasmesso gli atti richiesti relativi alla società Enigma e che essi sono disponibili presso l'archivio della Commissione.

Audizione del dottor Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dottor Carmelo Barbagallo, accompagnato dal dottor Stefano De Polis e dal dottor Mauro Parascandolo – che hanno seguito, nelle posizioni organizzative nel tempo ricoperte nell'ambito della Vigilanza, la situazione aziendale del Gruppo MPS – e dal dottor Gianluca Trequatrini, Capo del Servizio Segreteria

particolare del Direttorio e comunicazione. Pone altresì alcuni quesiti all'auditore.

Si svolge un dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono gli onorevoli SIBILIA (*M5S*) e TABACCI (*DeS-CD*) il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) e gli onorevoli DAL MORO (*PD*) e DELL'ARINGA (*PD*).

Il dottor BARBAGALLO svolge un ampio intervento di cui consegna la relazione.

Intervengono nuovamente sull'ordine dei lavori della Commissione l'onorevole DAL MORO (*PD*), il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) e gli onorevoli ORFINI (*PD*), PAGLIA (*SI-SEL-POS*), MELONI (*FdI-AN*), nonché gli onorevoli TANCREDI (*AP-CpE-NCD*), BRUNETTA (*FI-PdL*), TABACCI (*DeS-CD*), ORFINI (*PD*) e SIBILIA (*M5S*) e il senatore TOSATO (*LN-Aut*).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di sospendere i propri lavori fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 14).

Pone quesiti l'onorevole RUOCCO (*M5S*) a cui risponde il dottor BARBAGALLO.

Su richiesta dell'onorevole RUOCCO (*M5S*), la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14.05 alle ore 14,15).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pongono domande all'auditore l'onorevole RUOCCO (*M5S*), il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*), l'onorevole MELONI (*FdI-AN*), il PRESIDENTE, i senatori GIANNINI (*PD*) e MARTELLI (*M5S*), gli onorevoli SIBILIA (*M5S*), TABACCI (*DeS-CD*), PAGLIA (*SI-SEL-POS*) e CENNI (*PD*), i senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), GIROTTI (*M5S*) e DEL BARBA (*PD*), gli onorevoli ZANETTI (*SC-ALA CLP – MAIE*), DELL'ARINGA (*PD*) e VILLAROSA (*M5S*).

Il dottor BARBAGALLO risponde ai quesiti posti.

Il dottor PARASCANDOLO svolge un breve intervento.

Su richiesta dell'onorevole VILLAROSA (*M5S*), la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 17,35 alle ore 17,45).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pongono domande all'audito gli onorevoli ORFINI (PD) e DAL MORO (PD).

Il dottor BARBAGALLO risponde ai quesiti posti.

Su richiesta dell'onorevole DAL MORO (PD), la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 18,20 alle ore 18,40).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pone domande all'audito l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL).

Il dottor BARBAGALLO risponde ai quesiti posti.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 19,07 alle ore 19,11).

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione su una prossima convocazione in audizione del Direttore generale del Tesoro.

Interviene l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL).

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata venerdì 24 novembre 2017 alle ore 10,30 per l'audizione del dottor La Via, direttore generale del Tesoro.

La seduta termina alle ore 19,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 22 novembre 2017

Plenaria
32ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Interviene l'onorevole Andrea Orlando, ministro della giustizia, accompagnato dalla dottoressa Maria Agrimi, vice capo Gabinetto, dalla dottoressa Giacomantonio Chiara, collaboratrice del Ministro, dalla dottoressa Adele Pompei, magistrata dell'Ufficio legislativo, dalla dottoressa Laura Cremolini, capo ufficio stampa e dal dottor Matteo Bianchi, capo della segreteria del Ministro. È presente la magistrata Lucia Russo, collaboratrice ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

LA PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'onorevole Andrea Orlando e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sul canale *web* del Senato.

L'auditore e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano che i fatti o le circostanze riferiti alla Commissione non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'on.le Andrea Orlando, ministro della giustizia

La PRESIDENTE introduce l'intervento del ministro Orlando.

Il ministro ORLANDO svolge una relazione illustrando il quadro normativo in materia di violenza di genere, dando conto della sua evoluzione.

Espone i progetti del suo Dicastero volti alla sensibilizzazione sul fenomeno dei soggetti coinvolti e delle iniziative finalizzate alle rilevazioni sulla risposta giurisdizionale. Fornisce dati quantitativi e statistici sul fenomeno e i risultati dell'analisi condotta da parte del Ministero su un ampio numero di sentenze riguardanti femminicidi, con un arco temporale dal 2012 al 2016.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), D'ADDA (*PD*), DALLA ZUANNA (*PD*), PADUA (*PD*), LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), ANITORI (*AP-CpE-NCD*) e FASIOLO (*PD*).

Dopo che il ministro ORLANDO ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 28 novembre 2017, alle ore 13.

Sarà ascoltata in libera audizione l'avv. Maria Giovanna Ruo, presidente di CamMiNo, Camera nazionale per la famiglia e i minorenni.

La seduta termina alle ore 14,30.

